


Misure per le imprese

GUIDA ALLA MANOVRA



3/5

Stretta sull'Ace, sconti calcolati su 5 anni

La manovra riduce la base dell'«aiuto» per società di capitali, imprenditori individuali, snc e sas

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Stretta della manovra correttiva sull'Ace. L'articolo 7 del Dl 50/2017 interviene sulla disciplina dell'Aiuto alla crescita economica, che viene **nuovamente variata** (e forse depotenziata), sia per le società di capitali sia per gli imprenditori individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria. Ai sensi del comma 2, le modifiche decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dall'esercizio 2017 per i soggetti solari e ad esempio, per alcuni soggetti non solari, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 oppure dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018).

Si tratta dell'ennesima modifica della normativa Ace, a ridosso delle recenti variazioni introdotte dalla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), vale a dire:

- la significativa **riduzione del tasso di rendimento nozionale** da utilizzare per calcolare il beneficio, dal 4,75% per l'esercizio 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi;
- l'introduzione della **diminuzione della base Ace in caso di incremento degli investimenti di titoli e altri valori mobiliari**, diversi dalle partecipazioni.

Il tutto in attesa dell'emanazione del decreto Ace previsto dal comma dell'articolo 13-bis del Dl 224/2016, che ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti Oic.

Società di capitali

Con decorrenza per i soggetti solari dall'esercizio 2017, per le società di capitali si prevede ora che gli incrementi e i decrementi di base Acesiano calcolati come variazione del capitale proprio alla chiusura dell'esercizio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010. In concreto, ciò significa che per l'esercizio 2017, di prima applicazione della modifica, il calcolo della base Ace è fatto con riferimento alla chiusura dell'esercizio 2012, e quindi rilevano le

movimentazioni 2013-2017; le movimentazioni del capitale proprio intervenute negli esercizi 2011 e 2012 perdono dunque rilevanza nel calcolo dell'agevolazione. Risultano così molto penalizzati i contribuenti che, in conseguenza dell'introduzione del beneficio, si erano subito attivati per trarne vantaggio, attraverso robuste capitalizzazioni effettuate nel 2011 e 2012, ossia nei primi due esercizi di esistenza dell'agevolazione. Inoltre, come conseguenza indiretta, la eventuale minore base Ace ridurrà la possibilità di convertire il beneficio Ace non sfruttato in un credito Irap. Di fatto, il regime viene a premiare gli investimenti in capitale di rischio "quinquennali", con un tasso soggetto a variazioni non di mercato, ma a cura del legislatore.

In conseguenza del limite

IL PUNTO A FAVORE

Non più rilevanti i conferimenti destinati ad abbattere i benefici fiscali che sono stati realizzati negli esercizi 2011 e 2012

temporale introdotto relativamente al calcolo della base Ace, si stabilisce poi che gli incrementi di titoli e altri valori mobiliari esistenti alla chiusura dell'esercizio, che riducono la base Ace, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016, vanno determinati rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010.

Ancorché non esplicitamente previsto, è da ritenere che anche i vari eventi che comportano l'applicazione delle disposizioni anti elusive stabilite dall'articolo 10 del Dm 14 marzo 2012, rilevano solo se intervenuti nei 5 esercizi che possono originare movimentazione del capitale proprio rilevanti ai fini Ace. In altri termini, dopo le modifiche, non dovrebbero ridurre la base Ace 2017 i conferimenti in denaro infragruppo ef-

fettuati nel 2011 e 2012 a soggetti residenti, nonché i corrispettivi per gli acquisti infragruppo di aziende (o rami) e di partecipazioni che attribuiscono o incrementano il controllo di una società, intervenuti nel 2011 e 2012. Allo stesso modo, l'incremento dei crediti di finanziamento infragruppo nei confronti di consociate residenti deve essere identificato a partire dalla situazione esistente al 31 dicembre 2012. Sul punto è comunque opportuno un chiarimento esplicito durante la conversione del decreto legge.

Acconti Ires 2017

Viene poi stabilito che gli acconti Ires 2017 calcolati con il metodo storico devono essere conteggiati considerando quale imposta del 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Poiché tali acconti devono essere conteggiati tenendo anche conto delle norme introdotte dalla legge 232/2016, ossia della riduzione del rendimento al 2,3% e degli eventuali incrementi di titoli e altri valori mobiliari, risultano evidenti le grandi complicazioni che i contribuenti dovranno affrontare per svolgere tale adempimento; considerata la natura in acconto del pagamento, sarebbe forse opportuno non gravare i contribuenti di eccessive complicazioni. In ogni caso, se interpretata alla lettera, tale previsione comporta che la base Ace 2016, per gli acconti 2017, deve essere conteggiata considerando gli incrementi e decrementi di capitale proprio, nonché le fattispecie anti elusive, verificatesi nel periodo 2012-2016.

Imprese individuali, snc, sas
Come espressamente indicato nel comma 3 dell'articolo 7 del Dl 50/2017, che sostituisce il comma 55 dell'articolo 1 della legge 232/2016, per gli imprenditori individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria si prevede per gli esercizi 2017-2019 una progressiva riduzione del beneficio, con un allineamento alla regola del quinquennio solo dal 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

L'Ace 2017 per le società di capitali (esercizio solare)
Rideterminazione della base Ace con riferimento al periodo tra la chiusura del quinto esercizio precedente (31 dicembre 2012 e non più il 31 dicembre 2010) ed il 31 dicembre 2017
• Rideterminazione dell'ammontare incrementale dei titoli e altri valori mobiliari rispetto all'esercizio in corso al quinto esercizio precedente (31 dicembre 2012 e non più 31 dicembre 2010) ed il 31 dicembre 2017

- Riduzione del tasso di rendimento nozionale dal 4,75% al 2,3%
- Conteggio dell'acconto Ires 2017 sulla base del reddito Ires 2016 con l'Ace ricalcolata in base alle modifiche introdotte dalla legge 232/2016, dal Dl 50/2017

Gli aspetti negativi delle modifiche intervenute con effetto 2016-2017 per le società di capitali (legge 232/2016 e Dl 50/2017)
a) mancanza di stabilità della normativa, che non permette

una chiara pianificazione dei flussi patrimoniali di lungo periodo tra aumenti di capitale e distribuzione di dividendi e riserve
b) complessità di gestione delle diverse fattispecie, che rischia di ridurre lo scopo dell'agevolazione di incentivare gli investimenti di capitale di rischio (come esplicitato da ultimo nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015)
c) penalizzazione per i soggetti che avevano effettuato

incrementi di capitale proprio consistenti negli anni 2011 e 2012, con l'obiettivo di fruire dell'agevolazione subito e nel tempo; ora l'orizzonte di investimento diventa quinquennale
d) difficoltà operative nel conteggio degli acconti 2017 e) minore importo di eccedenza Ace non sfruttata da trasformare in Irap
f) ulteriore incertezza generata dalle prossime modifiche del decreto Ace di cui al comma 11 dell'articolo 13-bis del Dl 244/2016

Quotidiano del
Fisco

MANOVRA

Così l'equity crowdfunding può stimolare anche le piccole e medie imprese

di **Eugenio Della Valle**
e **Dario De Santis**



un assetto compiuto nella recente manovra correttiva (decreto legge 50/2017).

FISCO INTERNAZIONALE

Fishing expedition, ancora dubbi sull'accordo in vigore dal 2 marzo

di **Roberto Bianchi**
e **Samuele Vorpe**

Dal 2 marzo è in vigore, tra l'amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e il Mcf, un accordo per rendere operative le domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa, sulla base dell'articolo 27 della Convenzione sottoscritta

tra i due Paesi. Secondo il comunicato stampa del Mcf la domanda raggruppata italiana concerne in particolare quei «contribuenti recalcitranti... clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate».

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo: **quotidianofisco.ilssole24ore.com**

IL DECRETO MEF

Semplificazioni in arrivo

Il quadro normativo dell'Ace è destinato ad essere ancora ritoccato con il **decreto** del ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, Dl 244/2016, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 244/2016, al fine di **coordinare** la normativa contenuta nel **Dm 14 marzo 2012 per i soggetti Ias con quella prevista per i soggetti Oic**.

Il decreto, che dovrebbe avere effetti già sull'Ace 2016, dovrà governare, si auspica in un'ottica di semplificazione, alcuni aspetti che riguardano:
■ la rilevanza o meno ai fini degli incrementi e decrementi Ace delle poste di natura reddituale di cui i nuovi principi contabili Oic prevedono invece la rilevazione direttamente a patrimonio netto (ad esempio, correzione di errori rilevanti, FTA, ecc.);
■ la rilevanza o meno delle poste che trovano diretta contropartita a patrimonio netto (ad esempio, contabilizzazione prestiti infruttiferi da parte della società finanziata) pur essendo contabilizzate anche a conto economico;
■ una chiara indicazione sulla

disponibilità o meno delle riserve, tenuto conto che il concetto di indisponibilità ha un contenuto variegato e non univoco (Assonime, circolare 17/2012, p. 38). Solo le riserve disponibili, infatti, possono rilevare quali incrementi della base Ace.

Con decorrenza dal 2016, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione il comma 550 dell'articolo 1 della legge

L'ATTUAZIONE

Il testo dovrebbe chiarire la rilevanza delle poste di natura reddituale e dare indicazioni sulle «riserve disponibili»

232/2016 ha introdotto la riduzione della base Ace (comma 6-bis dell'articolo 1 del Dl 201/2011) per un importo corrispondente all'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari (obbligazioni, quote di Oic ecc.), diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ovvero dal 2017 alla chiusura del quinto esercizio precedente (Dl 50/2017) che per i soggetti solari è il 31 dicembre 2012.

Nella circolare 8/E del 7 aprile 2017 (risposta 6), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale fattispecie non è ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione.

In proposito, con riferimento all'analoga previsione applicabile nella determinazione della Dual income tax di cui al Dlgs 466/1997, nella circolare 61/E del 19 giugno 2001 (paragrafo 7.2.), era stato chiarito che per quantificare il citato incremento è necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell'acquisto dei titoli e altri valori mobiliari, a prescindere da eventuali successive svalutazioni; in sintesi è rilevante solo l'esborso finanziario e non il costo iscritto nel bilancio di riferimento. Pertanto, data la consistenza dei titoli in portafoglio risultanti dal bilancio di raffronto, in ciascun esercizio le risorse finanziarie impiegate nell'acquisto di titoli, per l'importo che eccede quelle derivanti da eventuali disinvestimenti, costituiscono un incremento rilevante.

Em.Re.
Fr.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDE

Fissate le regole per l'uscita dall'Iri

Giorgio Gavelli

Il Dl 50/2017 completa la disciplina Iri sul trattamento fiscale delle somme ancora non ripartite tra soci al momento dell'uscita dal regime. È vero che il problema si dovrebbe porre a fine 2021, ma nessuno entra in un regime se non sono definite le condizioni di uscita. Anche perché nulla vieta a una impresa che abbia optato per l'Iri di cessare l'attività prima del quinquennio di permanenza. Il legislatore ha scelto di riconoscere un credito d'imposta pari all'Iri versata al momento della formazione delle somme via via prelevate, restituendo ai soci (o all'imprenditore individuale), nel momento in cui le somme partecipano all'imposizione progressiva Irpef del beneficiario, quanto anticipato all'aliquota del 24%.

La legge di Bilancio dà la facoltà di escludere l'assoggettamento del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone alla tassazione per trasparenza di cui all'articolo 5 Tuir, in favore di una tassazione separata alla medesima aliquota dei soggetti Ires (24%). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue. Sin dal primo apparire delle disposizioni, venne rilevato come l'articolo 55-bis disciplinasse il trattamento fiscale delle perdite riportabili al momento dell'uscita dal regime, ma non quello degli utili non ancora prelevati, assoggettati a Iri ma non ancora a Irpef.

Il buco normativo non poteva essere risolto in via interpretativa. Di certo non poteva rappresentare una soluzione il considerare tutti gli utili residui come prelevati nell'ultimo anno di applicazione del regime. Essi, infatti, sarebbero divenuti deducibili in tale periodo d'imposta ma avrebbero comportato una tassazione integrale ai fini Irpef (progressiva) non tollerabile per i contribuenti, che avrebbe decretato il sicuro insuccesso del regime. Né sarebbe stato possibile prevedere la deduzione dal reddito d'impresa (secondo le regole Iri) dopo l'uscita dal regime e in corrispondenza con l'effettuazione dei prelievi, giacché, con una simile soluzione, il legislatore avrebbe restituito ben oltre il 24% precedentemente incamerato con l'Iri.


Ecco, quindi, che il nuovo comma 6-bis aggiunge un principio, sostanzialmente corretto, anche se non di semplicissima gestione. In caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta caratterizzati dall'Iri concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci in corrispondenza al prelievo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata. Parallelamente, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari all'Iri in precedenza versata dall'impresa.

È curioso che il credito d'imposta sugli utili prelevati, eliminato per i dividendi delle società di capitali, torni per imprese individuali e società di persone. Tuttavia, il regime Iri appare rivolto a strutture caratterizzate da una certa organizzazione gestionale e contabile, simile a quella delle società di capitali. Manca ancora un tassello, ossia la definizione della sorte delle somme non prelevate in caso di trasformazione della società di persone (in regime Iri) in società di capitali (non in regime Iri).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misure per le imprese

GUIDA ALLA MANOVRA



3/5

Marchi d'impresa fuori dal patent box

Nuove regole dal 2017: salvati i regimi avviati nel 2015 e 2016 - Resta compreso il know how

Luca Gaiani

Marchi di impresa fuori dal patent box, ma solo per le opzioni esercitate con decorrenza 2017. L'articolo 56 del decreto legge 50/2017, stabilisce che, per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, continua fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. In arrivo l'aggiornamento del Dm 3 luglio 2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

Patent senza marchi

Il regime italiano di fiscalità agevolata per i beni immateriali si adegua, almeno in parte, alle prescrizioni dell'Ocse. Il paragrafo 63 del documento «Action 5» del progetto Beps dell'Ocse impediva, dopo il 30 giugno 2016, nuove ammissioni a regimi di patent box che non fossero conformi alle regole del *nexus approach* contenute nel medesimo documento. Regole che (paragrafi 34 e seguenti) consentono di detassare solamente brevetti (compresi i modelli di utilità) e software protetto da copyright.

Il Dl 50/2017, all'articolo 56, cancella conseguentemente i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014, che elenca i beni immateriali che possono

fruire del patent box. Regime che resta invece pienamente utilizzabile per il software tutelato, i brevetti, i disegni e modelli e il know how. L'eliminazione dei marchi dall'ambito dell'agevolazione vale solo per il futuro e dunque ha una decorrenza non del tutto allineata con l'Ocse.

Non si potranno immettere i marchi nel patent box, precisa la norma, a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal 2017. Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano invece valide fino a scadenza. Lo prevede espressamente il comma 3 dell'articolo 56 secondo cui le norme sul patent box precedenti la modifica rimangono applicabili non oltre il 30 giugno 2021.

Le opzioni 2015 e 2016

Considerando che il regime ha una valenza di cinque esercizi, chi ha optato per i marchi dal 2015, potrà dunque detassare il reddito derivante dall'uso diretto o indiretto di tale bene immateriale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre scorso), tasserà parzial-

mente il reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi. Stop invece, come detto, alle opzioni per i marchi di impresa a partire dal 2017. Opzioni che peraltro ancora non si possono materialmente esercitare dato che, da quest'anno, la scelta per il patent box si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi (articolo 4 del Dm 30 luglio 2015). Va peraltro ricordato che se il bene immateriale è ad utilizzo diretto, l'efficacia dell'opzione è condizionata alla presentazione dell'istanza di ruling.

Dal patent box non è invece stato eliminato il cosiddetto *know how* cioè i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Si tratta di un bene immateriale che non rientra tra i due espressamente ammessi dall'Action 5 e per il quale il paragrafo 37 del documento richiede che talune condizioni aggiuntive non previste dalla norma italiana.

In attesa dei ruling

Per i marchi (opzioni fino al 31 dicembre 2016), come per gli altri intangibili a utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per

la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.

Fino a quando il ruling non è chiuso (e a oggi ben pochi accordi sono stati siglati da contribuenti e agenzie delle Entrate), il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap (deduzione pari al 30% del reddito per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017).

I contribuenti che hanno presentato l'istanza nel 2015 e a oggi non hanno definito il ruling, potranno, se l'accordo si chiuderà entro il 16 ottobre 2017 (termine di presentazione delle dichiarazioni 2016 stabilito, per i soggetti non *las-adopter*, dall'articolo 13-bis del Dl 244/2016) inserire la deduzione sia del 2015 che del 2016 nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2017. In alternativa, la deduzione del 2015 potrà essere recuperata con un modello integrativo a favore.

Se invece il ruling slitta oltre la prossima scadenza, anche il 2016 andrà opportunamente inserito in una dichiarazione integrativa a favore, dato che l'alternativa prevista dalla legge, di aggiungere la deduzione a quella del 2017 (Redditi 2018) comporterebbe l'ottenimento di un beneficio inferiore, a seguito della riduzione al 24% dell'aliquota Ires.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro dopo la manovra

01 | BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

- Software protetto da copyright
- Brevetti industriali concessi o in corso di concessione, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori
- Disegni e modelli
- Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016 rientrano, fino al termine del quinquennio di validità di tali opzioni e comunque non oltre 30 giugno 2021, anche i marchi di impresa

02 | BENI COMPLEMENTARI

Qualora più beni, compresi tra quelli agevolabili, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per realizzare un processo o un prodotto, o famiglie di questi,

possono essere considerati unitariamente ai fini del patent box (calcolo unitario di reddito detassabile e spese di ricerca)

03 | REDDITO DEL BENE

1° caso: bene concesso in uso a terzi.

Il reddito è pari alle royalties conseguite meno costi diretti e indiretti. Il reddito può essere determinato con un ruling facoltativo per concessioni in uso intercompany

2° caso: bene utilizzato direttamente. Il reddito è pari al contributo economico alla formazione del reddito di impresa da determinare mediante ruling

3° caso: plusvalenze derivanti da cessione dell'intangibile. Sono escluse dalla formazione del reddito di impresa se almeno il 90% del corrispettivo di cessione è reinvestito entro il secondo esercizio successivo in attività R&S

04 | REDDITO AGEVOLABILE

- Determinazione del *Nexus ratio* da applicare al reddito dell'intangibile: $\text{Nexus ratio} = \frac{[(\text{Costi Qualificati di Ricerca} + \text{Maggiorazione fino al 30\%}) / (\text{Costi Totali})]}{(\text{Costi Totali})}$
- Costi Totali: (Costi Qualificati di Ricerca + Altre spese fatturate da società del gruppo + Costo

acquisizione dell'Intangibile anche in licenza)

- Quantificazione della maggiorazione: eccedenza dei Costi Totali sui Costi Qualificati di Ricerca nel limite del 30% dei Costi Qualificati di Ricerca
- Reddito Agevolabile = (Reddito dell'Intangibile x Nexus ratio)

05 | DETASSAZIONE IRES E IRAP

- Detassazione Ires e Irap (variazione in diminuzione nel modello Redditi e nel modello Irap): (Reddito Agevolabile x 50%) (dal 2017).
- Per 2015 la quota è del 30%, per il 2016 la quota è del 40%

06 | OPZIONE E RULING

- L'opzione ha durata quinquennale. Per il 2015 e il 2016 l'opzione si esercitava, entro la fine dell'esercizio, mediante modello telematico. Dal 2017, l'opzione si esercita a consuntivo nella dichiarazione dei redditi (per il 2017: Redditi 2018).

Per avviare il ruling si presenta una istanza "semplificata" a cui deve seguire, entro 120 giorni, la documentazione.

- La deduzione si opera dopo la sottoscrizione del ruling (caso di ruling obbligatorio)

Tutte le uscite

MARTEDÌ

CONTENZIOSO

La chiusura delle liti fiscali e la riscossione

IERI

IVA

Lo split payment e i nuovi tetti alle compensazioni

OGGI

IMPRESE/1

Dalle modifiche Iri alla stretta su Ace e patent box

DOMANI

IMPRESE/2

Le agevolazioni su produttività, start-up e capitali

SABATO

ENTI LOCALI E IMMOBILI

Gli interventi per gli enti locali e gli affitti brevi

Il Sole 24 ORE.com

SUL SITO DEL SOLE 24 ORE
Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta

Sul sito del Sole 24 Ore il testo del decreto pubblicato in Gu.

ilssole24ore.com

RIVISTE ANCHE LE DISPOSIZIONI SULLE RETTIFICHE

Il «transfer price» supera il valore normale

Antonio Tomassini

La manovra allinea la disciplina del **transfer price agli standard internazionali** sostituendo nell'articolo 110 Tuir il riferimento al **valore normale** con la definizione di «**arm's length**» di matrice Ocse. Si individua inoltre una via alternativa - si auspica più efficace e tempestiva - per riconoscere in diminuzione del reddito della società italiana il maggior reddito accertato in

capo al soggetto estero del medesimo gruppo.

Il transfer price riteniamo inquadri una disciplina sistematica di ripartizione del carico impositivo tra Stati (non una disciplina anti-elusiva), che in Italia è regolamentata dall'articolo 110, comma 7, Tuir. Le rettifiche ai prezzi di trasferimento, anche alla luce dei nuovi obblighi discendenti dal progetto Beps, sono le contestazioni più frequenti, non solo in Italia. Spostandoci su temi più

domestici, il dubbio sulla natura della norma, di sistema o anti-elusiva, ha creato un contrasto giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere della prova tra fisco e contribuenti. Altra questione riguarda le contestazioni sui costi per servizi infragruppo. Nei Paesi Ocse dotati di una documentazione di transfer pricing fa da schermo protettivo anche verso queste, non in Italia dove vengono sovente agganciate al principio dell'inerenza. Più in generale,

nonostante i passi in avanti sia a livello di procedure amichevoli, sia di compliance (anche in Italia vige la *penalty protection* per le aziende che si dotano di un set documentale ad hoc) si è da sempre posto il tema di un maggior adeguamento della normativa e della prassi domestica agli standard internazionali.

La manovra sembra andare in tale direzione, in primis modificando l'articolo 110 Tuir e prevedendo che i prezzi delle operazioni infragruppo siano

«determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili». Si tratta del principio dell'*arm's length* Ocse, che si sostituisce al «valore normale» di cui al precedente testo. Inoltre si rimanda a un decreto l'individuazione di linee guida ispirate alle migliori pratiche internazionali per l'attuazione della novella. Riteniamo si tratti di

un intervento chiarificatore di un dibattito dottrinale sul diretto ingresso della prassi Ocse in Italia che nei fatti era già avvenuto (le linee guida sono tradotte sin dal 1997 e nelle verifiche e nel peso dato alla compliance la nostra amministrazione è già all'avanguardia).

Più innovativa la seconda modifica, che introduce nel Dpr 600/73 l'articolo 31-quater per il quale nel caso in cui si debba procedere a una rettifica in diminuzione del reddito della società italiana del gruppo conseguente a una corrispondente rettifica in aumento definitiva in uno Stato con il quale è in vigore una

convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni, questa possa avvenire, oltre che con il ricorso alle Map (*mutual agreement procedure*) previste nei trattati e nella convenzione arbitrale n. 90/436/CE, anche a seguito di una apposita istanza presentata all'Agenzia dal contribuente. Le modalità applicative saranno esplicitate in un provvedimento direttoriale che auspichiamo doti questa via alternativa di termini certi per la sua conclusione, posto che è questo il tema oggi più sentito (soprattutto per la Map prevista dai trattati, che di fatto non ha un termine).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Variazioni Goldberg

21.15 | **RAI 5**
Al pianoforte Beatrice Rana (nella foto)

DA NON PERDERE
19.00 | **RAI STORIA**
Italia - Viaggio nella bellezza
Sottareanea bellezza: le spettacolari stazioni, ricche di opere d'arte, della metropolitana di Napoli.

21.15 | **SKY ARTE**
BookLovers
A passeggio tra le località italiane che hanno ispirato le principali opere letterarie; con Giorgio Porra.

ATTUALITÀ
20.55 | **NAT GEO**
Salerno: lo sbarco dimenticato
Un'arma segreta mai usata, nemmeno durante lo sbarco del 1943: la Us Navy cerca di recuperarla.

LOTTO
Estrazione del 26/04/2017

| | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|
| Nazionale | 85 | 77 | 11 | 42 | 17 |
| Bari | 44 | 89 | 36 | 83 | 74 |
| Cagliari | 38 | 14 | 79 | 53 | 66 |
| Firenze | 8 | 47 | 87 | 37 | 35 |
| Genova | 83 | 76 | 47 | 75 | 53 |
| Milano | 10 | 63 | 13 | 61 | 23 |
| Napoli | 56 | 11 | 4 | 67 | 42 |
| Palermo | 8 | 53 | 4 | 7 | 70 |
| Roma | 69 | 64 | 29 | 54 | 17 |
| Torino | 75 | 13 | 49 | 9 | 1 |
| Venezia | 14 | 24 | 86 | 34 | 47 |

www.ilssole24ore.com

NEW

RADIO 24

Il faccia a faccia

9.05 | **RADIO 24 - MIX 24**
Ospite G. M. Brera (foto), capo degli investimenti del Gruppo Kairos]. Baer

6.15 | **America 24** di Mario Platero

6.30 | **24 mattino - L'Italia si desta** di Alessandro Milan
7.00 Gr 24
7.20 In primo piano

8.15 | **24 mattino - Attenti a noi due** di Oscar Giannino e Alessandro Milan

9.05 | **Mix 24** di Giovanni Minoli

9.05 - | **Il faccia a faccia**
9.30 *Bolle e salamini*
10.05 *I gialli della storia*
10.30 *Cuore e denari*

17.05 **Focus economia**

LA GIORNATA ECONOMICO-FINANZIARIA

L'approfondimento quotidiano dell'attualità economica e della finanza realizzato con i protagonisti e il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 Ore. S. Barisoni (foto) analizza e spiega, in termini comprensibili anche "ai non addetti ai lavori", i temi più interessanti della giornata. Appuntamento fisso per i commenti a caldo pochi minuti dopo la chiusura della Borsa

di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

12.05 | **Melog, cronache meridiane** di Gianluca Crocetti

13.00 | **Effetto giorno, le notizie in 60 minuti** di Simone Spetia

13.45 *America 24* di Mario Platero

14.05 | **Tutti convocati** di Carlo Gentà e Pierluigi Pardo

15.30 | **Il falco e il gabbiano** di Enrico Ruggeri

16.30 | **La vigilia di Oscar** di Oscar Giannino

Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024 SMS 349-2386666**
I Gr possono essere ascoltati anche su: www.radio24.it

GR 24: all'ora **STRADE IN DIRETTA:** ai 15° e ai 45° **BORSE IN DIRETTA:** alla mezz'ora

100 SECONDI

24 ORE IN 100 SECONDI

"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

RDS **Radio 24** **Il Sole 24 ORE**

Info su www.rds.it, www.radio24.it e www.ilssole24ore.com

Informazione
Risparmio
Economia
Impresa

IL TEMPO www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi **BBmeteo.com**

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:16 ▼ 20:25 | Roma ▲ 06:10 ▼ 20:04

Nord: ancora molte nubi con fenomeni diffusi sul Triveneto, in nuova intensificazione dal pomeriggio-sera altrove; neve dai 1500-2000m. Temperature stazionarie, massime tra 17° e 21°.

Centro e Sardegna: cieli nuvolosi con piogge e locali rovesci, frequenti sulle Tirreniche, più blandi sul medio versante adriatico. Temperature in diminuzione, massime tra 15° e 18°.

Sud e Sicilia: peggiora solo in serata tra Molise e alta Puglia; velature o strati in transito altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 20° e 25°, punte di 26/28°.

Domani

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:14 ▼ 20:26 | Roma ▲ 06:09 ▼ 20:05

Nord: instabile con piogge e temporali, specie a Nord del Po ma con tendenza a miglioramento da Ovest; neve dai 1000-1500m. Temperature in calo, massime tra 14° e 17°.

Centro e Sardegna: residua instabilità tra NO Toscana, Lazio, Umbria e medio Adriatico ma con tendenza a rasserenamento la notte da Nord. Temperature in flessione, massime tra 13° e 17°.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso con piogge tra alta Campania, Molise e nord Puglia, in estensione a fine giornata verso Sud. Temperature in diminuzione, massime tra 19° e 24°.

Temperature

| Italia | OGGI | DOMANI | Parigi | OGGI | DOMANI |
|----------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| Ancona | 15 20 | 14 17 | Atene | 9 25 | 11 26 |
| Bari | 15 23 | 16 23 | Berlino | 0 12 | 3 14 |
| Bologna | 13 20 | 12 20 | Bruxelles | 0 12 | 7 11 |
| Cagliari | 16 23 | 14 19 | Bucarest | 9 24 | 10 25 |
| Firenze | 14 19 | 10 16 | Copenaghen | 5 9 | 6 9 |
| Genova | 14 15 | 10 14 | Dublint | 1 10 | 10 |
| Milano | 12 16 | 9 16 | Francoforte | 2 13 | 1 15 |
| Napoli | 16 20 | 14 18 | Istanbul | 6 25 | 7 27 |
| Roma | 19 29 | 18 25 | Lisbona | 9 20 | 11 19 |
| Palermo | 15 19 | 12 17 | Londra | 11 11 | 14 12 |
| Torino | 9 15 | 6 17 | Madrid | 2 14 | 19 |
| Venezia | 13 17 | 12 17 | Mosca | 5 14 | 5 7 |

Mondo **OGGI** **DOMANI**

| Hong Kong | 20 24 | 18 25 |
| Los Angeles | 16 30 | 16 30 |
| New Delhi | 22 39 | 24 40 |
| New York | 14 22 | 14 28 |
| Rio de Janeiro | 19 26 | 19 21 |
| Singapore | 26 28 | 24 27 |
| Tokyo | 10 15 | 8 19 |

Condizioni **Debole** **Moderato** **Fortemente**

Sole **Poco nuvoloso** **Nuvoloso** **Coperto** **Pioggia** **Pioggia Temporale** **Neve** **Nebbia** **Calmo** **Mosso** **Agitato**

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Cassazione. Pronuncia della Suprema corte che ha stabilito il prelievo fiscale sugli atti di acquisizione

Supertassa sui diritti di opzione

La cessione è soggetta a imposta di registro con aliquota del 3 per cento

Angelo Busani

È soggetto a **imposta di registro** con aliquota del 3% l'atto con il quale il **socio**, titolare del diritto di opzione rinveniente da un aumento di **capitale sociale**, ceda a terzi il diritto a titolo oneroso.

È questa la decisione della sezione tributaria della Cassazione 10240 del 26 aprile 2017: una sentenza sorprendente, non solo perché inverte l'unico precedente di legittimità conosciuto (la sentenza 11466/2005), ma anche perché suffragata dalla conclusione della **tassazione** in misura proporzionale con un ragionamento che appare difficilmente condivisibile.

Quanto al superamento del precedente, la sentenza 10240/2017 lo svaluta, affermando che si tratta «di un caso non perfettamente coincidente», quando invece, leggendo la sentenza 11466, si nota con evidenza che si verte nella medesima fattispecie, con l'unica differenza che, nel caso del 2005, si trattava

di una cessione di diritti di opzione effettuata nell'ambito di una ricapitalizzazione a seguito di perdite (con la cessione dei diritti di opzione, in quel caso, si consentiva l'ingresso di un nuovo socio, il quale, acquistando il diritto di sottoscrivere la ricostituzione del capitale azzerato a causa di perdite, diveniva socio della società in questione al posto dei vecchi soci).

Circa poi il ragionamento che conduce alla sua decisione 10240/2017, la Cassazione afferma, in sostanza, che la cessione dei diritti di opzione non è una cessione di partecipazioni (fattispecie, quest'ultima, tassata con l'imposta di registro in misura fissa); e che, quindi, trattandosi di un atto dotato di «contenuto patrimoniale», il quale non trova una specifica disciplina nell'ambito della legge di registro, deve essere ricompreso nell'ambito applicativo della norma residuale di cui all'articolo 9, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986,

e cioè quella che, appunto, dispone l'aliquota del 3% alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito.

Che la cessione dei diritti di opzione non sia una cessione di partecipazioni è evidente, e non c'è bisogno di indugiare granché sul punto. Ci sarebbe però da operare una riflessione (di cui nella sentenza 10240/2017 non c'è evidenza) se possa essere plausibile che l'atto «preparatorio», preordinato rispetto all'istituzione di un altro atto, abbia una tassazione maggiore rispetto all'atto «principale».

Riflessione quanto più necessaria tanto più si pensi che il legislatore ha ritenuto di prevedere (con evidente finalità di agevolazione) l'imposta di registro in misura fissa per una rilevantissima manifestazione di capacità contributiva qual è quella rappresentata dal negozio avente a oggetto la trasmissione di quote di partecipazione al capitale di una società.

La pronuncia

01 | LA SENTENZA
La Cassazione, con decisione 10240/2017 di ieri, è intervenuta in materia di tassazione sugli atti di cessione dei diritti di opzione rinvenienti da un aumento di capitale

02 | IL PRINCIPIO
L'atto di cessione del diritto di opzione attribuito ai soci in base all'articolo 2441 del Codice civile, in caso di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, è sottoposto all'aliquota proporzionale del 3 per cento di cui all'articolo 9, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/86 e non a quella fissa contemplata dall'articolo 11 della stessa Tariffa, posto che, in tale ipotesi, non può parlarsi in senso stretto di negoziazione di partecipazioni societarie

Se, dunque, un soggetto acquista un'opzione al fine di sottoscrivere un aumento di capitale (altra fattispecie che il legislatore tassa con l'imposta di registro in misura fissa) vi è una duplice manifestazione di capacità contributiva o ve n'è una sola? La risposta pare non poter essere che in quest'ultimo senso: l'acquisto dell'opzione è il necessario «mezzo tecnico» affinché un «non-socio» possa partecipare a un aumento di capitale e acquisire una quota di partecipazione nella società emittente. Chi spende per comprare un'opzione, calcola l'esborso complessivo (il prezzo dell'opzione e il prezzo della partecipazione) per ottenere il risultato finale dell'acquisizione della qualità di socio. Appare veramente non condivisibile ritenere che il primo segmento dell'operazione debba scontare un'imposta proporzionale e il secondo segmento un'imposta fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di giustizia. Limiti alla disapplicazione della disciplina

Il mancato reverse charge non può negare il rimborso

Andrea Taglioni

La mancata applicazione dell'**inversione contabile**, benché permetta all'**amministrazione finanziaria** di negare il diritto alla **detrazione dell'Iva**, deve comunque consentire al contribuente di richiedere il **rimborso** direttamente all'Ufficio, qualora il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata dal venditore sia inseguibile o eccessivamente difficoltoso. Per il principio di proporzionalità, se lo Stato non ha subito alcun danno erariale e non sussistano indizi di frode fiscale, il mancato assolvimento dell'Iva mediante il meccanismo del reverse charge non comporta l'automatica applicazione delle sanzioni.

Questi importanti e rilevanti principi sono stati espressi dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 26 aprile 2017, in relazione alla controversia C-564/15.

mento dell'Iva non si viene a creare nessun debito poiché l'acquirente diviene contemporaneamente creditore e debitore d'imposta.

Di qui, la richiesta, da parte delle autorità ungheresi, del pagamento dell'Iva e della sanzione in misura pari al 50% dell'imposta per l'omessa applicazione del reverse charge.

Le incertezze sull'esatta interpretazione delle tesi contrapposte ha fatto sì che la questione venisse sottoposta

alla Corte Ue chiamata a stabilire se fosse compatibile con la direttiva comunitaria il diniego di detrarre l'Iva e l'irrogazione della sanzione, a seguito dell'omessa applicazione dell'inversione contabile, nonostante l'indebito versamento dell'Iva da parte del venditore.

La decisione

La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di stabilire che l'applicazione dell'inversione contabile obbligava il destinatario del bene al versamento dell'imposta con conseguente impossibilità dello stesso di portarla in detrazione.

Tuttavia, stante l'imminente principio di effettività e di neutralità, al contribuente non può essere inibita la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata al venditore.

Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa le modalità operative, i giudici hanno indicato come è legittimo riconoscere al contribuente la possibilità di richiedere direttamente il rimborso qualora lo stesso sia particolarmente difficoltoso a causa dell'insolvenza del venditore.

Un'altra problematica sottoposta alla Corte riguardava le ripercussioni sanzionatorie della mancata applicazione dell'inversione contabile.

A questo proposito i giudici, vista l'insussistenza di danni per l'erario e l'assenza di indizi di frode e, in ossequio ai principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, hanno ritenuto incompatibile l'irrogazione della sanzione amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta al denaro sporco. Stop alle segnalazioni tardive e verso la gratuità dell'adeguata verifica per i professionisti

Riciclaggio, sanzioni per illeciti gravi e ripetuti

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Sanzioni antiriciclaggio per colpire solo le **violazioni «gravi, ripetute e plurime»**. Non solo. Stop alle segnalazioni tardive oltre i 30 giorni. Esoprattutto più autonomia all'Ufficio informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. È su questi aspetti che la presidente della commissione Giustizia della Camera e relatrice al parere sul decreto di recepimento della quarta direttiva Ue

sul riciclaggio, Donatella Ferranti (Pd), ha rimodulato lo schema di parere messo a punto dall'altro relatore, Sergio Boccaduti (Pd), della commissione Finanze (sive da Il Sole 24 Ore di ieri). Anche per questo motivo il parere sarà depositato oggi nelle due commissioni di Montecitorio, con l'intenzione della Ferranti e del presidente della Finanze, Maurizio Bernardo (Ap), di licenziarlo in riunione congiunta martedì prossimo.

Delle oltre 90 osservazioni delle Finanze molte sono state assor-

bite dallo schema di parere della Giustizia a partire da quelle sulle **sanzioni minime**. «Il parere della Camera», spiega la Ferranti, seguirà le indicazioni Gafi e in questo senso anche il sistema sanzionatorio dovrà concentrarsi soltanto sulle violazioni più gravi, quelle ripetute e plurime». In sostanza quelle violazioni che rappresentano davvero reati finanziari e di riciclaggio.

Per la Ferranti, inoltre, «occorre riconoscere maggiore autonomia all'Uif e prevedere pro-

tecniche di ieri spicca anche la richiesta al Governo di **cancellare le tardive segnalazioni e il vincolo dei 30 giorni**. Così, poi, come proposto da professionisti e operatori coinvolti nelle segnalazioni, nel parere la Ferranti chiede di «prevedere la **gratuità delle adeguate verifiche** da effettuare con l'accesso al registro delle imprese» o al massimo «si potrebbero introdurre degli importi minimi forfettari» se da parte dell'Economia non dovessero arrivare le necessarie coperture per rispettare la clausola dell'invarianza di gettito nell'attuazione delle regole comunitarie.

Tra le novità concordate tra le due commissioni, nelle riunioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma Madia. La bozza di parere chiede di rivedere l'intesa con gli enti locali

Partecipate, rischio stop al Senato

Gianni Trovati
ROMA

Il Parlamento si appresta a «promuovere» il nuovo slittamento al 30 settembre per l'avvio dei piani di razionalizzazione delle partecipate, ma chiede di limitare il potere dei presidenti di Regione di **escludere dai tagli** le proprie società e di limitare la possibilità di operare fuori dal territorio di riferimento solo alle aziende che per ottenere l'affidamento hanno vinto una gara.

Suonano così i contenuti chiave della bozza di parere, relativo al decreto correttivo della riforma delle partecipate attuativo della delega Madia, preparata dalla commissione Affari costituzionali del Senato (la relatrice è Linda Lanzillotta, del Pd); su un'impostazione simile sta lavorando anche la commissione Bilancio della Camera (il relatore è Mauro Guerra, sempre del Pd). I due pareri dovrebbero andare a voto o-

gi, dopo di che la palla tornerà al governo per le scelte finali.

A rendere delicato il passaggio saranno le decisioni su quali indicazioni far rientrare nelle «osservazioni», che si possono assimilare a suggerimenti, e quali invece fissare come «condizioni», che hanno un peso maggiore. Se il governo le ignora, infatti, è tenuto a un nuovo passaggio parlamentare per spiegare la sua scelta.

La questione si incrocia con l'**intesa con Regioni ed enti locali**, imposta dalla sentenza 251/2016 della Consulta per i decreti attuativi della delega Pd che intrecciano le competenze territoriali. L'intesa sul correttivo delle partecipate è di metà marzo: per rivederla i contenuti, il governo dovrebbe **riavviare la trattativa** con il rischio di sfiorare i tempi per il varo del correttivo, e dunque per l'avvio effettivo della riforma.

Nell'accordo con Regioni ed enti locali si prevede di far slittare

l'avvio dei piani di razionalizzazione al 30 settembre e di salvare per tre anni le società che fatturano più di 500 mila euro, facendo salire la soglia a un milione solo fino dal 2020. Fin qui nessun problema ma nella bozza del Senato si pone come «condizione» il ripensamento di altri due punti dell'intesa: la possibilità, chiesta a gran voce dai governatori e contestata anche dal Consiglio di Stato, di scegliere quali società regionali escludere dai tagli e l'apertura alle partecipate delle gare in tutta Italia, voluta soprattutto dai sindaci. Due punti che rischiano di far inciampare ancora la riforma. Alla Camera, infatti, la questione dei presidenti è rinviata alle osservazioni, dove si chiede al governo di valutare se imporre la trasmissione a Corte dei conti. Mef e Camere dei provvedimenti con cui i governatori salvano le loro società.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspria Harbour Club

Open Day 6 e 7 Maggio



Equilibrio



Rinnovamento



Rivitalizzazione



Gusto



Un'occasione unica per scoprire di persona il Club e per trascorrere una giornata all'insegna dello sport, del relax e del divertimento per tutta la famiglia in un'oasi di verde a Milano.

Necessaria la registrazione su
aspria.com/openday

Partecipazione gratuita e soggetta a limitazioni

Aspria Harbour Club Milano
Via C. Bellaria, 19 – 20153 Milano
info@harbourclub.it
Tel: +39 02 45 28 677

M. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali. Circolare Rgs

Città metropolitane e Province, dati sull'avanzo entro il 24 maggio

Città metropolitane e Province avranno tempo fino al 24 maggio per certificare l'avanzo applicato al bilancio di previsione del 2016, secondo i meccanismi previsti dalla manovra dello scorso anno (commi 756, lettera b, e 758 della legge 208/2015).

L'applicazione dell'avanzo, in base al decreto con la manovra appena approvato dal governo (articolo 40 del Dl 50/2017) serve infatti a ridurre la **sanzione finanziaria** prevista per gli enti di area vasta che nelle Regioni a Statuto ordinario e in Sicilia e Sardegna non sono riusciti a centrare i vincoli imposti dalle regole del pareggio di bilancio.

Questa condizione ha interessato nel 2016 la maggioranza di Città metropolitane e Province.

Proprio da qui nasce il correttivo che sconta che la sanzione finanziaria in base all'avanzo applicato, come consentito dalle «norme di emergenza» (confermate per il 2017 dallo stesso decreto con la manovra) pensate per puntellare i contingenti di area vasta.

A sancire la scadenza è una nota diffusa ieri dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha reso disponibile online (al sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>) l'applicativo per la certificazione. I dati da trasmettere entro il 24 maggio devono essere accompagnati dalle **firme** del rappresentante legale (sindaco metropolitano o presidente della Provincia), del responsabile dei servizi finanziari e dai revisori.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASPRIA
MILANO | HARBOUR CLUB

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Edilizia. Per valutare la legittimità della chiusura del rapporto non si possono considerare fatti futuri

Fine lavori non «anticipabile»

Licenziamento possibile solo a conclusione dell'attività commissionata

Giuseppe Bulgarini d'Elci

■ È illegittimo il licenziamento plurimo individuale intimato per ultimazione lavori nel settore edile, se le attività aziendali sono destinate ad esaurirsi definitivamente solo a distanza di 45 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro. Precisa la Corte di cassazione (**sentenza 10310/2017**) che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricollegato al completamento delle attività aziendali per le quali era intervenuta l'assunzione dei dipendenti presuppone che, alla data in cui si interrompono i rapporti di lavoro, risultino ultimate tutte le relative incombenze professionali.

Non è sufficiente, in altri termini, che il licenziamento sia motivato con l'ultimazione dei lavori edili se lo stesso avviene prima della conclusione dell'attività, quando visia ancora da completare una parte residuale del lavoro commissionato.

La Cassazione respinge la tesi coltivata dall'impresa, secondo cui il licenziamento per ultimazione lavori può essere ricondotto a un evento il cui avveramento sia certo, anche se non è possibile conoscere preventivamente la data conclusiva. A questo propo-

sito, la Suprema corte precisa che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può essere esaminato unicamente sulla base delle condizioni di fatto che sussistono nel momento in cui viene comunicato il recesso datoriale, non potendo costituire oggetto di valutazione circostanze future ed eventuali.

Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo al licenziamento

LA DECISIONE

Condannata un'azienda che ha licenziato i dipendenti 45 giorni prima dell'effettiva ultimazione del cantiere

per ultimazione lavori nel settore edile di 18 dipendenti impiegati da un'impresa di costruzioni nell'ambito di un appalto di ampliamento di una struttura ospedaliera. A fronte di licenziamenti che hanno previsto la cessazione del rapporto di lavoro a metà dicembre, la definitiva ultimazione dei lavori è stata registrata nell'ultima decade del successivo mese di gennaio,

quindi a distanza di 45 giorni.

Nei due gradi di merito l'imputazione dei licenziamenti è stata accolta, con condanna dell'impresa alla reintegrazione in servizio dei dipendenti e al versamento delle retribuzioni mensili non lavorate. La Corte di cassazione conferma le valutazioni dei giudici di merito e precisa che la validità del licenziamento per ultimazione lavori nel settore edile presuppone che, alla data degli intimati recessi, siano state portate a compimento tutte le attività oggetto delle lavorazioni appaltate, senza che sia possibile neppure accettare la prospettiva che solo una parte residuale delle stesse lavorazioni sia definitivamente completata a distanza di un breve intervallo di tempo.

La valutazione sulle esigenze aziendali alla base del licenziamento per ragioni oggettive, conclude la Cassazione, deve restare necessariamente ancorata al momento in cui si effettua il licenziamento, non sussistendo alcuno spazio per attribuire rilevanza a eventi successivi di cui sia certa la realizzazione, ma che non siano collocati alla data stessa di cessazione dei rapporti di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati Inps. Nei primi tre mesi del 2017

Pensioni più ricche ed età media più alta

■ L'effetto del sistema contributivo continua a far crescere il suo peso sugli assegni pensionistici. Più anni di lavoro, imposti dai nuovi requisiti di vecchiaia e di ritiro anticipato, si traducono in pensioni più ricche. È una delle evidenze che arrivano dal nuovo monitoraggio sui flussi di pensionamento del primo trimestre 2017 pubblicato ieri dall'Inps. Nei 90 giorni le pensioni liquidate sono state in media pari a 1.042 euro al mese, più alte di 63 euro rispetto alla media dell'intero 2016 (979 euro). Le situazioni variano a seconda delle gestioni, con 1.307 euro di media per il fondo lavoratori dipendenti, 937 euro per i commercianti e 233 euro per i parasubordinati, a riprova appunto del "peso" che ha la storia contributiva di ogni nuovo pensionato.

Nel complesso le pensioni liquidate sono state 121.095 (dati provvisori) con un aumento del

2% rispetto ai dati definitivi del primo trimestre 2016 e una crescita del 26,9% se si considerano i dati provvisori del primo trimestre 2016 (un anno fa gli assegni liquidati furono circa 95.000, cresciuti poi sulla base dei dati definitivi fino a 118.000). I dati scontano l'aumento dell'età pensionabile scattata l'annoscorso (4 mesi per tutti legati all'aspettativa di vita e 22 mesi nel complesso per le donne del settore privato).

Anche l'età media alla decorrenza è in crescita per quasi tutti: per i dipendenti è stata di 67,6 anni nel primo trimestre a fronte dei 66,8 anni del primo trimestre 2016. È aumentata soprattutto l'età media di pensionamento delle donne passata da 68,7 a 70 anni: pesano i maggiori ritiri per vecchiaia e le liquidazioni degli assegni ai superstiti.

D.Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il congresso di Napoli. Al via da oggi i lavori dell'assise

Per i consulenti la sfida delle nuove competenze

Mauro Pizzini

■ La maggior parte dei consulenti del lavoro è titolare unico del suo studio, si interfaccia con le Pmi e considera l'autonomia e l'indipendenza nei tempi e negli obiettivi di lavoro uno degli elementi più positivi della sua attività professionale, ritenuta particolarmente dinamica.

A dirlo è l'indagine realizzata dal Censis, con il patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che sarà presentata al Teatro Augusteo di Napoli nel corso del 9° Congresso nazionale dei professionisti, in programma da oggi a sabato 29 aprile.

La ricerca - intitolata «Crescita e consolidamento nel futuro dei consulenti del lavoro» - ha coinvolto 2.751 professionisti ripartiti per classi di età e ha affrontato i temi centrali della vita professionale, ossia i valori e l'identità del professionista, i profili organizzativi dell'attività professionale, il mercato di riferimento, la situazione attuale, la formazione, la previdenza, l'assistenza e il nuovo welfare.

Dalle risposte fornite dagli intervistati emerge anzitutto una sostanziale tenuta della professione: a dispetto della crisi, negli ultimi due anni il 38,3% ha dichiarato che il suo fatturato è rimasto invariato e il 25,6% ha dichiarato ricavi in aumento contro il 32,9% che denuncia un calo.

Risultati puntellati ancor oggi per il 59,9% degli intervistati soprattutto dai ricavi collegati all'amministrazione del personale legata alle paghe e alla previdenza del lavoro dipendente, anche se per i consulenti del lavoro aumenta l'incidenza sui ricavi della consulenza giuridica ed economica sui rapporti di lavoro (23,9%) e della consulenza fiscale, finanziaria e societaria (10,6%): un ampliamento di mansioni che in futuro è destinato a diventare sempre più evidente.

Il risultato complessivamente positivo sul fronte dei fatturati, ottenuto superando problemi rilevanti che includono non solo il mancato o ritardato pagamento da parte della clientela - problema principale per il 73,9% dei consulenti - ma anche il peso crescente dei costi per adempimenti burocratici

(47%) e l'aumento della concorrenza sleale (40,4%).

Nonostante alcune oggettive difficoltà, l'indagine indica che i consulenti mostrano comunque un moderato ottimismo per le attività future: il 34,9%, in particolare, non ravvisa elementi di indebolimento o deterioramento della propria condizione professionale, il 18,1%, malgrado la crisi, considera positiva la propria condizione, l'1,3% afferma che la propria condizione è molto migliorata. In questo contesto, l'ottimismo caratterizza soprattutto la componente più giovane della professione: il 52,2% dei consulenti fino a 40 anni prevede di migliorare la propria condizione nel prossimo biennio contro il 26,7% degli ultracinquantenni.

BUSINESS ALLARGATO

Un'indagine Censis-Enpac evidenzia che accanto al core business tradizionale crescono la consulenza giuridica e fiscale

Sempre per lo stesso arco di tempo, quando si passa ad analizzare gli obiettivi prioritari di sviluppo della propria attività professionale (molto parcellizzati) gli intervistati indicano nell'ampliamento del bacino della clientela (7,8%) la principale leva di sviluppo, seguita dal miglioramento dell'organizzazione interna dello studio (6,6%) e dalla formazione delle risorse dello studio (6,6%); un atteggiamento più freddo si riscontra, invece, per la costituzione di società tra professionisti (3,6%) e per la proiezione sul mercato internazionale (3,1%).

Accanto alla visione individuale della professione, ai consulenti è stato chiesto, poi, di indicare il quadro di azioni ritenute necessarie per migliorare il contesto generale in cui opera la categoria. Su questo fronte, il supporto alla formazione continua dei professionisti è stato indicato dal 37,1% dei rispondenti, mentre il 25,7% ha ritenuto importante il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per l'attività di studio e per i rapporti con gli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma

Prima il focus sulla Campania, poi lo sguardo sul futuro

■ Il Congresso di Napoli dei consulenti del lavoro - intitolato "I nuovi scenari della professione tra opportunità e regole" - sarà una **tre giorni** per riflettere sulle funzioni acquisite dalla categoria in questi anni e sulla consapevolezza del ruolo sociale e della centralità della sua azione nel mondo del lavoro e nella società. Per oggi e domani è prevista una doppia sessione mattutina e pomeridiana, mentre sabato i lavori finiranno alle ore 13.

Per quanto concerne gli appuntamenti più importanti, nella giornata di oggi dedicata alla regione ospitante, dopo l'intervento introduttivo del presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, alle ore 10.30 verrà presentato il rapporto **"Le dinamiche del mercato del lavoro in Campania"**, oggetto di una tavola rotonda a cui prenderanno parte l'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, il capo dell'Ispettorato interregionale del lavoro per il Sud, Renato Pingue, il segretario generale Uil Campania, Giovanni Sgambati, e l'imprenditrice Paola Marone.

Domani sarà presentata alle ore 15 l'indagine **"Crescita e consolidamento nel futuro dei consulenti del lavoro"**, realizzata dal Censis per conto dell'Enpac con il patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine. Parteciperanno ai lavori anche i direttori delle due neonate agenzie del ministero del Lavoro Paolo Pennesi (Inl) e Maurizio Del Conte (Anpal). Sabato 29 aprile, infine, alle ore 11.30 sarà presentato il rapporto nazionale **"Le dinamiche del mercato del lavoro nelle province italiane"**, realizzato dall'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FONDO WILA, IL MIO CONSIGLIO PER IL WELFARE DEI TUOI DIPENDENTI ARTIGIANI.

Consulente del lavoro
Elena 35 anni



SEGUI IL CONSIGLIO DI ELENA, ISCRIVI AL FONDO WILA I TUOI DIPENDENTI ARTIGIANI

WILA è il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato che offre assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane della Lombardia. Con WILA i tuoi dipendenti artigiani possono ricevere contributi concreti per le terapie dentarie conservative, per la retta dell'asilo nido, per l'ospedalizzazione domiciliare dei genitori, per l'integrazione dell'indennità di maternità o paternità e molto altro ancora. Parlane con il tuo Consulente del Lavoro o Dottore Commercialista.

Soci fondatori del Fondo




Le prestazioni del Piano sono garantite da



Per saperne di più: www.wila.it - Numero dedicato: 02 29527866

Ricavi trainati dall'amministrazione del personale

Distribuzione del fatturato in base alla tematica dell'attività svolta. Dati in %



Fonte: Indagine Censis-Enpac, 2017

Welfare. Manca l'accordo sulla convenzione con l'Inps per il 2017

Caf, assistenza Isee sospesa dal 15 maggio

Matteo Prioschi

■ Dal 15 maggio i Caf sospendono il servizio di assistenza ai cittadini per la predisposizione della **dichiarazione sostitutiva unica**, il documento necessario per chiedere l'**indicatore della situazione economica equivalente** (Isee). La decisione è stata presa dalla **Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale** a fronte del mancato rinnovo della convenzione con l'Inps che regola, dal punto di vista normativo ed economico, l'attività svolta dai Caf.

La convenzione è scaduta a fine 2016. Nonostante ciò, in questi mesi del 2017, si legge in un comunicato della Consulta, i Caf «hanno continuato a fornire assistenza ai cittadini nella predisposizione delle Dsu con-

fidando nell'impegno, assunto a fine del 2016 da parte del ministero del Lavoro e dell'Inps, di trovare una soluzione tecnico/normativa che consentisse uno stanziamento adeguato per l'attività in modo da mantenere gratuito per i cittadini il costo della prestazione».

Nei primi tre mesi del 2017, sottolineano i Caf, sono stati più di 2,5 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto assistenza. Ogni pratica ha richiesto in media 30 minuti di lavoro, per un totale di 160 mila giornate lavorative e un costo di oltre 50 milioni di euro per i Centri. Questi ultimi hanno dato disponibilità a sottoscrivere una nuova convenzione che, dal punto di vista economico, non copri interamente i costi, come

del resto già avvenuto in passato. Tuttavia la proposta messa sul tavolo dall'Inps prevede un taglio del 30% degli importi riconosciuti l'anno scorso.

Ma oltre all'aspetto economico c'è quello normativo, in quanto operare senza una convenzione, crea problemi per quanto riguarda la gestione dei dati, degli adempimenti e delle responsabilità nei confronti dei cittadini e del Garante della privacy.

Il rinnovo della convenzione che regola l'assistenza dei Caf in materia di Isee è già stato nel recente passato soggetto a lunghe trattative e rinvii. A gennaio 2016 è stata prorogata una prima volta la convenzione del 2015, poi ulteriormente estesa a marzo e quindi scaduta a settembre, per essere poi sostituita. Tutto ciò a fronte di un'attività in crescita: per quest'anno si stima un numero complessivo di utenti di oltre 6,5 milioni di euro, con un aumento del 20% sul 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**MANTENIMENTO FIGLI**
No al taglio di fondi dopo la triennale

La laurea triennale, senza il raggiungimento di un'indipendenza economica, non basta per "tagliare" i fondi ai figli. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del padre che voleva revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia dopo la laurea triennale. Per i giudici non c'era la prova che la beneficiaria avesse rifiutato concrete opportunità di lavoro, inoltre la ragazza (26 anni al tempo della decisione) aveva manifestato il legittimo desiderio di proseguire gli studi per trovare un lavoro conforme alle sue aspirazioni. Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 26 aprile 2017 n.10207

OGGI A MILANO
Ordine avvocati, esame dei conti

È convocata oggi l'assemblea degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Milano per approvare il rendiconto 2016; dalle 14,45, nell'Aula magna del Palazzo di giustizia, sarà presentato e discusso il bilancio sociale 2015-2016, «Una porta sulla giustizia». Il rendiconto economico 2016 chiude con 6,2 milioni di ricavi, 151 mila euro di avanzo, 732 mila euro di netto patrimoniale.

Cassazione. La «vecchia» legge Balduzzi, più favorevole, si applica ai fatti verificatisi prima del 1° aprile

Colpa medica con «favor rei»

La nuova disciplina lascia più margini di discrezionalità ai giudici

Giovanni Negri
MILANO

Sulla **colpa medica** si sono strette le maglie. Tanto da rendere applicabile un classico principio del diritto penale come il *favor rei*. In altre parole, ai fatti verificatisi **prima del 1° aprile**, data di entrata in vigore della nuova disciplina, **si dovrà applicare la vecchia e più favorevole previsione** della legge Balduzzi, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve, in tutte quelle situazioni nelle quali è possibile l'applicazione di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la notizia di decisione n. 3 del 2017, presa dalla quarta sezione penale nell'udienza del 20 aprile scorso.

Le motivazioni saranno note solo tra qualche tempo, ma intanto è già possibile osservare come, a una primissima valutazione, la Cassazione ha proceduto a un

confronto tra le norme penali che si sono succedute nel tempo per disciplinare la medesima fattispecie, quella della colpa medica. A dire la verità, la Corte, sentenza n. 16140 della medesima Sezione, aveva avuto modo di sottolineare come l'entrata in vigore della legge 24 del 2017 «assumerà rilievo nell'ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell'imputato, dovrà verificare l'ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. È lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 4, Codice penale, secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modi-

ficazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole».

Adesso, il nuovo articolo 590 sexies, che la notizia di decisione considera applicabile solo a fatti successivi al 1° aprile, prevede che se l'evento dannoso è «verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

Una formulazione che sembra lasciare margini di discrezionalità più ampi all'autorità giudiziaria rispetto alla situazione precedente. Sarà infatti al giudice valutare, situazione per situazione, l'adeguatezza delle linee guida al caso concreto. Si è poi circoscritta la limitazione di responsabilità

**CONSIGLIO DI STATO**
A scuola bocciatura anche per la ginnastica di Guglielmo Saporito

A scuola non bisogna trascurare l'ora di ginnastica: il comportamento dell'allievo in palestra, secondo il Consiglio di Stato, può avere un peso determinante per arrivare a una sua eventuale bocciatura.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

alle sole condotte rispettose delle linee guida caratterizzate da imperizia. Una soluzione che appare dissonante rispetto alle aperture fatte dalla stessa Cassazione sui margini applicativi della legge Balduzzi. Con il forte rischio che, per effetto di un confine assai esile tra le varie ipotesi di colpa, l'accusa punti a trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza. Ipotesi nelle quali non scatta l'esenzione per aderenza alle linee guida.

Un esempio di questo orientamento della Cassazione più favorevole ai medici e che ora potrebbe uscire compromesso o limitato? La recente sentenza n. 23283 del 2016, con la quale venne stabilito che la limitazione di responsabilità della legge Balduzzi poteva essere prevista anche in caso di un'accusa di omicidio colposo, per errori caratterizzati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. Contraria al diritto d'autore

Illegale il «lettore» che scarica dal web le opere protette

Marina Castellaneta

La vendita di **lettori multimediali** con estensioni preinstallate per facilitare, in modo illegittimo, la visione su uno schermo televisivo di **opere protette dal diritto d'autore** scaricate da **internet** è contraria al diritto Ue. Lo ha stabilito la **Corte di giustizia dell'Unione europea** con la sentenza depositata ieri nella causa C-527/15 (Stichting). A chiedere l'aiuto della Corte Ue, i giudici olandesi alle prese con una controversia tra una fondazione che tutela gli interessi dei titolari del diritto d'autore e un commerciante che aveva posto in vendita, anche via web, lettori multimediali "alterati", con possibilità di libero accesso a opere audiovisive protette dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto.

In pratica, sul lettore era stato installato un software open source con alcune estensioni che permettono collegamenti ipertestuali a siti web per scaricare opere tutelate dal diritto d'autore. Non solo. L'uomo aveva anche dato il via a una campagna pubblicitaria puntando proprio sulla possibilità per i potenziali acquirenti di guardare materiale audiovisivo senza l'autorizzazione dei titolari del diritto.

I giudici olandesi, prima di decidere, hanno chiesto alla Corte Ue alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Cesul'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003. Prima di tutto, la Corte ha chiarito la nozione di «comunicazione al pubblico», che non è

fissata nella direttiva e che, per gli eurogiudici, va interpretata tenendo conto dell'obiettivo dell'atto Ue ossia assicurare un livello elevato di protezione del diritto di autore e un adeguato compenso. È vero che la semplice fornitura di attrezzature fisiche non è una comunicazione, ma nel caso in esame il venditore aveva aggiunto un'installazione rendendo possibile l'accesso del pubblico alle opere. Questo vuol dire che chi ha fornito il lettore lo ha fatto «con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta, permettendo agli acquirenti di accedere a opere tutelate, pubblicate su siti di streaming senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore». Di qui la conclusione che la fornitura del lettore, proprio a causa delle estensioni preinstallate, è una comunicazione al pubblico secondo l'articolo 3 della direttiva 2001/29. Anche perché – scrive Lussemburgo – il lettore è stato acquistato da un numero considerevole di persone, superando la soglia di minimi richiesta per applicare l'atto Ue.

La direttiva, inoltre, garantisce agli autori un diritto di natura precauzionale che «consente loro di frapporti tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero effettuare». Con la conseguenza che la riproduzione temporanea sul lettore "manipolato" dal venditore, da parte dell'acquirente che acquista con piena cognizione del determinato prodotto, impone che sia corrisposto il diritto di riproduzione, senza che scatti una delle deroghe fissate nell'atto Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sezioni unite. La revocatoria in base alla legge fallimentare soddisfa il requisito di connessione con la procedura di insolvenza

Azione del curatore? Competenza in Italia

Patrizia Maciocchi
ROMA

L'azione **revocatoria** ordinaria proposta dal **curatore** in base alla legge fallimentare (articolo 66) e non secondo il Codice civile, va considerata direttamente derivante dalla procedura di insolvenza. Ed è dunque utile a radicare la competenza del **giudice italiano** perché soddisfa la condizione fissata dalla Corte di giustizia Ue.

Per la Corte di Lussemburgo, infatti, i giudici dello Stato (Regolamento 1346/2000) nel cui

territorio è avviata una procedura di insolvenza hanno giurisdizione sui convenuti con sede o domicilio in un altro Paese membro, se l'azione proposta contro di loro è qualificabile come direttamente derivante dalla procedura di insolvenza e a essa strettamente connessa.

Le **Sezioni unite della Corte di cassazione** (ordinanza 10233) accolgono così il ricorso del curatore nei confronti di una banca maltese. Il curatore del fallimento aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia degli atti di conferimento

in trust, da parte di una società fallita, a una banca con sede a Malta. La banca contestava la giurisdizione del giudice italiano. Secondo l'istituto di credito l'azione, anche se proposta dal curatore, rientrava nel raggio d'azione del Codice civile che, con l'articolo 2901, regola l'azione ordinaria, accordata a tutti i creditori ed esperibile a prescindere dall'esistenza di un vero stato di insolvenza. Per la Cassazione non è così. La Corte Ue ha chiarito che per considerare l'azione come direttamente derivante dalla procedura d'in-

solvenza e a questa strettamente connessa è necessario «che la stessa si fondi su disposizioni in deroga alle norme generali del diritto comune». Non può essere una normale azione esercitata dal curatore perché il titolare è fallito, ma deve essere un'azione che, anche se proponibile in assenza di procedura di insolvenza, da questa trae titolo ed è dunque fondata su una norma in deroga alle regole del diritto civile e commerciale. Nel caso esaminato il curatore, ha agito non in sostituzione dei falliti ma contro di essi,

per recuperare beni costituiti in trust con la consapevolezza di pregiudicare i creditori. Un "atto" espressamente previsto dall'articolo 66 della legge fallimentare e destinato specificamente a lui per il caso di insolvenza. Il fatto che l'azione abbia gli stessi presupposti dell'azione indicata dall'articolo 2901 del Codice civile e che quest'ultima sia praticabile anche in assenza di procedura concorsuale, non impedisce di considerare l'azione regolata dall'articolo 66 come direttamente derivante dal fallimento. E se non bastasse le Sezioni unite fanno un lungo elenco delle non trascurabili differenze tra le due norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio Shipping e logistica, bacino da diporto, movimentazione e trasporti per catene di supermercati: l'eccellenza siciliana

Mare e terra, la forza di un'isola senza paragoni

La regione trae le proprie risorse da potenzialità di luoghi e costumi tra le più straordinarie in Italia

MSC Sicilia e il mare

Leader nello Shipping e nella Logistica è un punto di riferimento per tutta l'isola

Non soltanto un'importante società che si occupa di Shipping e Logistica: **MSC Sicilia** rappresenta la cartina di tornasole dell'economia dell'isola. Forte della gestione di più del 50% dell'import-export siciliano, in un mercato globalizzato dove quasi il 95% della merce viene scambiata attraverso il trasporto con containers, MSC Sicilia è il termometro dello stato di salute della regione. La società gestisce circa 1.500 approdi del gruppo MSC in tutti i porti siciliani ed è tour operator di Msc Crociere negli scali dell'isola. MSC Sicilia nasce nel 2002, ma l'attività legata al mare dei vertici aziendali è alla quarta generazione: «I miei bisnonni e nonni avevano rapporti con l'armatore Lauro – afferma l'amministratore delegato William Munzone – Personalmente ho conosciuto



Attiva dal 2002, forte della tradizione di 4 generazioni oggi risulta il "termometro" dell'economia della regione

Aponte, la cui famiglia rilevò il gruppo Starlauro, quando 18enne studiava Economia marittima dei trasporti a Napoli». Sinergia che anni dopo ha portato alla nascita di MSC Sicilia. Oggi che la Mediterranean Shipping Company scala i porti siciliani, ha rapporti esclusivi con MSC Sicilia, che gestisce il 50% del traffico containers a Catania, il 95% a Palermo e il 100% a Pozzallo. È inoltre l'agenzia marittima per Grandi Navi Veloci nei porti di Palermo e Termini Imerese e gestisce




il Messina Cruise Terminal. La forza lavoro è pari a 25 dipendenti, che crescono con gli stagionali. Il futuro si annuncia roseo. «Tutte le attività del gruppo MSC – fa presente il dottor Munzone – sono in crescita: nel trasporto container, specie con la ripresa dei noli, nella GNV e nel settore crociere, dove MSC punta ad entrare a far parte delle prime quattro compagnie al mondo. L'auspicio è però che finalmente la Sicilia acquisisca la cultura del lavoro legato al mare. Nonostante l'importanza strategica e le potenzialità dell'isola, mancano ancora le infrastrutture di collegamento. Un aspetto a cui le società provano a ovviare diversificando gli approdi». In questa ottica si inseriscono le novità della riforma portuale del ministro Delrio: «Che mi trova, a differenza di tanti colleghi siciliani, specie i

più anziani, molto favorevole. In Italia abbiamo una disponibilità di movimentazione containers pari a 11 milioni, mentre la movimentazione effettiva è di 8 milioni. Una razionalizzazione è dunque corretta, e in questo senso le ottime intenzioni del legislatore. In particolare, l'accorpamento delle autorità portuali è fatto positivo perché risponde all'esigenza di avere una più efficace distribuzione strategica di attività tra i porti di un'autorità di sistema, ottenendo così una maggiore competitività dell'area geografica di riferimento, in termini di offerta infrastrutturale e servizi logistici». Info: www.msccvga.ch info@msccvga.it

Fornisce servizi in tutti i porti della Sicilia

MSC Sicilia conta 25 dipendenti, numero che cresce con gli stagionali. A guidare il gruppo l'amministratore delegato William Munzone: «Siamo in forte ascesa, il futuro si annuncia positivo. Guardiamo con ottimismo alle novità della riforma portuale».



Marina di Riposto Porto dell'Etna, veduta aerea

Marina di Riposto

Al centro del Mediterraneo batte il cuore della Sicilia

Il porto internazionale **Marina di Riposto Porto dell'Etna**, è un moderno ed attrezzato bacino da diporto, ubicato in posizione strategica al centro del Mediterraneo: di fronte c'è il mare di Taormina, mentre alle spalle c'è l'imponenza dell'Etna. Il porto è raggiungibile in circa mezz'ora dall'aeroporto di Catania Fontanarossa. Le opere realizzate sono costituite da una banchina di riva, un molo centrale e 5 bracci realizzati con pontili galleggianti in calcestruzzo per un totale di 380 posti barca divisi in categorie da 8 metri a 80 metri con un pescaggio minimo di 5 mt. I servizi offerti dal Marina sono la torre di controllo, la reception, un ampio parcheggio con 250 posti auto, l'area destinata agli ormeggiatori ed il distributore di carburante, il blocco servizi igienici-centrale tecnologica, la portineria per il controllo dell'accesso veicolare, il circolo della vela e della pesca d'altura e la postazione

di Polizia di frontiera gestita dai Carabinieri. Anche l'area del cantiere navale è molto ampia, ed è attrezzata per ogni tipo di riparazione. Ma l'attrazione più importante è il Bistrot del Porto, in cui si possono gustare le migliori pietanze della Trinacria, dalle specialità di mare fino al gelato al pistacchio di Bronte, il tutto, innaffiato dai migliori vini dell'Etna. C'è lo Yacht Club con tutti i servizi per i diportisti, e anche un punto informazioni per le escursioni, oltre ad un bazar con l'edicola ed i prodotti tipici. A pochi chilometri dal porto c'è il centro storico di Riposto, e da qui c'è la stazione della circumetnea. Per tutti gli amanti del golf c'è il Picciolo Golf Club, e, infine, ma non per importanza, la splendida Taormina. Il Marina di Riposto ha conseguito, per primo in Italia, sia per i servizi di ormeggio che di cantieristica navale la certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale. ■

Movisol srl

Professionalità nel trasporto

Impegnata da 50 anni nel settore Trasporti, **Movisol srl** è tra le poche imprese di movimentazione a Catania. Sorta nel 1970 dall'idea di Angelo Zuccaro, l'azienda ha spesso cambiato denominazione fino all'attuale Movisol guidata da Domenico Zuccaro e Francesco Zuccaro. Negli anni ha visto crescere il numero dei clienti, vantando tra questi importanti multinazionali. Nonostante il cambio generazionale, l'azienda ha sempre mantenuto una leadership di mercato, grazie ai servizi resi e al parco mezzi in dotazione. Da oltre un decennio Movisol è poi specializzata nell'imballaggio di attrezzature delicate e dal valore di diversi milioni, da spedire in tutto il mondo. Servizio che Movisol rende in maniera esclusiva per la Sicilia. Efficienza e sicurezza sono la base della cultura aziendale, con personale in grado di risolvere ogni problema posto dal cliente. Tanto che il motto di Movisol è: «Lasciatevi trasportare dalla nostra professionalità». Info: www.movisol.it - tel: 095 436808 fax: 0957160504 ■



Enzo Rapisarda

Il trasporto in stile svizzero di Enzo Rapisarda

Da un solo mezzo a una flotta di 40 autotraini frigo. È l'evoluzione registrata dal 1978 dalla **Enzo Rapisarda Trasporti**, azienda leader nel trasporto per catene di supermercati di Belpasso (Catania). L'azienda, che dispone di depositi con celle frigo, garantisce la distribuzione di merci conto terzi e consegna a domicilio entro 24 ore. La sicurezza è la prerogativa: il personale specializzato segue infatti tutte le fasi di carico e scarico con minuziosa attenzione. A garantire la massima sicurezza il fatto che ogni veicolo utilizzato è dotato di antifurto satellitare, collegato costantemente alla centrale di vigilanza. Il team operativo è composto da oltre 40 autisti, supportati dall'ufficio amministrativo, che effettua tutti i controlli e le verifiche per ogni singola spedizione. La caratteristica di Enzo Rapisarda Trasporti è sintetizzata dai responsabili in poche parole: «Siamo un'azienda con animo siciliano e mentalità svizzera». Info: rapisardaenzo@tiscali.it ■



F. Zuccaro, D. Zuccaro

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



RESPONSABILITÀ PA Buca non segnalata, il Comune paga



L'assenza dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della strada indicante una buca non visibile integra una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine e ciò dà luogo alla responsabilità dell'ente, se si prospetta l'esistenza di un rapporto causale tra la mancanza della segnaletica e l'incidente. Nel caso di specie, il Comune di Salerno è stato condannato a risarcire i danni subiti da una signora che, a causa di una buca non segnalata, cadeva a terra riportando lesioni e contusioni. Tribunale di Salerno - Sezione II civile - Sentenza 3 febbraio 2017 n. 576

ARRESTI DOMICILIARI

Non rispondere al citofono è reato

Commette il reato di evasione il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che non risponde al citofono in occasione di un controllo notturno da parte delle Forze dell'ordine. La mancata risposta al citofono per un rilevante lasso temporale, infatti, è indice dell'allontanamento senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura restrittiva. Nel caso di specie, l'imputato non ha risposto a chiamate ripetute nell'arco di dieci minuti e tali da destare un individuo da un sonno non patologico. Corte d'appello di Cagliari - Sezione I penale - Sentenza 1 febbraio 2017 n. 72

A CURA DI **Andrea A. Moramarco**

Tribunale di Torino. Accolti due ricorsi-pilota - Invalidità esclusa se si dimostra che il punto è stato negoziato

Rc auto, non si impone il carrozziere

Vessatoria la clausola che predetermina la scelta in cambio di uno sconto

Maurizio Caprino

■ L'impegno dell'assicurato a far riparare il proprio veicolo da un **carrozziere convenzionato** (con **risarcimento in forma specifica**) con la compagnia assicurativa, in cambio di uno **sconto sulla polizza**, è una **clausola vessatoria**. Quindi per avere effetto, deve essere dimostrato che è stata negoziata tra compagnia e cliente. Oppure questi deve averla approvata mettendo una firma in corrispondenza di dove la clausola è stampata. Così il **Tribunale di Torino**, in due recenti sentenze, si è pronunciato su una delle questioni che nell'ultimo decennio, dopo l'entrata in vigore del risarcimento diretto nella **Rc auto**, hanno reso tesi i rapporti tra alcune grandi assicurazioni e i carrozzieri.

Già 15 anni fa le compagnie, per tagliare i costi di liquidazione, hanno incentivato il ricorso a riparatori convenzionati. Con alterne vicende, legate a modifiche normative, interventi dell'Antitrust e sentenze anche della Corte di giustizia europea.

La questione non riguarda solo la Rc auto, ma anche le coperture opzionali. Come quella contro gli eventi naturali, oggetto delle due cause decise dalla Terza sezione civile del Tribunale di Torino con le sentenze di appello 1530/2017 (depositata il 22 marzo, giudice Latella) e 657/2017 (depositata il 7

DA 15 ANNI

Le assicurazioni maggiori applicano tagli ai risarcimenti per chi non aderisce a questa prassi che fa scendere i costi di liquidazione

febbraio, giudice Ferrero). Si può parlare di due cause-pilota, perché promosse da due officine che poi nel giudizio sono state seguite da legali della Federcarrozzieri. E in entrambi i casi i riparatori avevano titolo a far causa perché gli automobilisti danneggiati avevano ceduto loro il credito del risarcimento, altra prassi avversata dalle compagnie per i costi.

Secondo i giudici torinesi, la clausola che contiene l'impegno a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, pena l'applicazione di uno scoperto supplementare del 10% e il rifiuto di rinnovo alla scadenza della polizza con tale formula, è una «restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Come tale, rientra fra le clausole vessatorie, che in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile necessitano di approvazione specifica per iscritto da parte del contraente, considerato parte debole nel contratto.

L'assicurazione aveva argomentato il contrario citando una sentenza della Cassazione (la 1317/1998), secondo cui tale clausola «attiene al processo di formazione del contratto e costituisce un patto interno al rapporto concluso tra le parti». Ma il giudice di Torino osserva che quello era un caso diverso: si discuteva di provvigioni per un mediatore.

La compagnia ha citato anch'ella sentenza 16386/2002, sulle tariffe riconosciute dalle Asl ai laboratori di analisi per prestazioni oltre i

limiti fissati, che però non rientrano nei casi citati dall'articolo 1341, comma 2, che è tassativo. Inoltre, in questo caso la Cassazione aveva deciso sui rapporti tra l'azienda pubblica e il laboratorio, non sulle conseguenze per l'assistito.

Le sentenze cui il Tribunale invece si rifà sono quelle (come la 5733/2008 e la 26225/2009) che hanno reso «pacifico» che «la sottoscrizione del generico richiamo alle condizioni di assicurazione» è «inidonea a focalizzare l'attenzione del contraente debole sull'effettiva portata e contenuto delle singole clausole». Tantopiù che nel caso di specie la «quietanza di rinnovo» della polizza non riporta la clausola per esteso. Starebbe alla compagnia provare allora che c'è stata trattativa sul punto (articolo 34 del Codice del consumo), ma tale prova non è stata data.

Tra le argomentazioni della compagnia veniva citato anche l'articolo 2058 del Codice civile sul risarcimento in forma specifica, ma il Tribunale osserva che la norma lo prevede come facoltativo e non obbligatorio.

Entrambe le sentenze sono state portate il 19 aprile da Federcarrozzieri all'Ivass, con la richiesta di sanzionare le compagnie, senza costringere i danneggiati a rivolgersi al giudice. È prevedibile che il confronto con le compagnie tornerà a inasprirsi. Per ora dall'Ania si precisa solo che il sistema della riparazione in forma specifica riguarda un chiaro accordo contrattuale basato sulla libera disponibilità delle parti: l'assicurato si impegna a far riparare il veicolo da un'officina convenzionata con l'assicurazione, la compagnia alla firma del contratto riconosce ogni anno uno sconto e, in caso di incidente, paga direttamente le riparazioni evitando al cliente l'anticipo di tasca propria. L'Ania aggiunge che, se l'assicurato decide di non rispettare la scelta contrattuale e si reca da un riparatore non convenzionato, presenterà le spese sostenute alla compagnia, che le rimborserà in misura coerente rispetto ai danni accertati; la compagnia applicherà una franchigia solo se prevista dal contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Cagliari. Articolo 700 Cpc

Per l'«ad» infedele revoca anche prima che chiuda il processo

**Ferruccio Bogetti
Gianni Rota**

■ Le gravi **irregolarità** commesse dall'**amministratore** nella gestione della società consentono sempre al Tribunale l'adozione, **inaudita altera parte**, di un **provvedimento d'urgenza** (articolo 700 del Codice di procedura civile) per sollevarlo dall'incarico prima della conclusione del processo a cui è sottoposto. Questo perché la mancata convocazione in assemblea dei soci di minoranza e la successiva trascrizione presso il Registro imprese di un verbale attestante il mendace svolgimento di un'assemblea totalitaria impongono il provvedimento d'urgenza se la delibera ha per oggetto la cessione dell'azienda e il cessionario sia prossimo al pagamento. Poi la volontà dell'amministratore di agire quale dominus assoluto impone altresì la sua revoca immediata al fine di preservare la liquidità in arrivo dal cessionario dell'azienda. Infine, se l'amministratore viene effettivamente revocato, deve essere nominato un curatore speciale, che permetta alla società l'esercizio del contraddittorio nella fase cautelare. Queste le conclusioni del **Tribunale di Cagliari**, decreto n. 2792-17 (Giudice Caschili) del 18 aprile 2017.

Il socio di minoranza di una s.r.l. apprende le gravi irregolarità commesse dal legale rappresentante della società e si rivolge al Tribunale. Nelle more del giudizio egli propone ricorso ex articolo 700 affinché il Tribunale proceda immediatamente alla sua revoca. Secondo il socio, infatti, costui ha posto in essere una condotta evidentemente abusiva in quanto, pur non avendo convocato preventivamente i soci di minoranza, che risultavano così assenti, ha fatto ugualmente deliberare la vendita del compendio aziendale facendo verbalizzare la presenza dell'assemblea totalitaria dei soci. La successiva trascrizione presso il Registro imprese della delibera assembleare

re nella quale risultano pretermessi i soci di minoranza impone così l'adozione di un provvedimento **inaudita altera parte** volto alla sua rimozione dall'incarico per due motivi:

a) La delibera contiene importanti determinazioni, tra cui la cessione del compendio aziendale, per cui il cessionario è addirittura prossimo al versamento della prima tranche dei pagamenti pattuiti;

b) Il comportamento dell'amministratore ha lesi i diritti dei soci di minoranza, ha fatto altresì emergere la sua manifesta volontà di agire come dominus assoluto della società ed oc-

IL PUNTO

Se l'amministratore viene effettivamente «cacciato» è necessaria la nomina di un professionista come curatore speciale

corre quindi preservarne il suo patrimonio, costituito dalla liquidità in arrivo dal cessionario. Infine deve essere nominato anche un curatore speciale della società, per consentirle, laddove l'amministratore venisse effettivamente revocato, di esercitare pienamente il proprio diritto al contraddittorio durante la fase cautelare. E il Tribunale, **inaudita altera parte**, accoglie tutte le istanze proposte dal socio di minoranza. Oltre a essere nominato un professionista in qualità di curatore speciale della società, l'amministratore infedele viene contestualmente sollevato dal proprio incarico e viene fissata anche la data dell'udienza di convalida del provvedimento d'urgenza così emesso.

Tale decreto, che accoglie **inaudita altera parte** la domanda **causam** di revoca del gestore di una S.r.l. è in linea con la conforme giurisprudenza dei Tribunali di Milano (30 agosto 2006) e Roma (22 giugno 2004).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Verona. Non rendere noto l'anticipo della data è impedimento di diritto

Omessa comunicazione, mediazione da rifare

Marco Marinaro

■ La **mancata comunicazione** - alla parte invitata - dell'anticipo della **data** fissata per il **primo incontro di mediazione obbligatoria**, costituisce un **impedimento di diritto** e deve valutarsi sul piano della procedibilità della domanda giudiziale e non su quello del giustificato motivo di mancata partecipazione. È il principio che emerge da un'ordinanza del **Tribunale di Verona** (estensore Vaccari) del 18 aprile 2017, in una lite relativa a contratti finanziari.

Nella vicenda, la parte attrice ha chiamato in causa una banca, lamentando la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza delle operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni

convertibili di sua emissione, nonché quello di astensione, derivanti dalle norme del Testo unico in materia finanziaria.

Sul punto il Tribunale in via preliminare ritiene infondata l'eccezione - proposta dalla banca - di incompetenza per territorio e funzionale a favorire la sezione specializzata in materia di impresa, in quanto l'azione non ha ad oggetto la costituzione del rapporto sociale, né riguarda il trasferimento di partecipazioni sociali.

Il giudicante ritiene invece fondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria preventiva proposta dal cliente, in quanto la banca non è stata posta in condi-

zione di parteciparvi.

Più precisamente il giudice rileva che la parte attrice non ha dimostrato che l'anticipazione di un giorno del primo incontro sia stata comunicata alla convenuta, non avendo prodotto copia della ricezione, da parte della banca, della relativa comunicazione. Tale situazione non si ritiene equiparabile a quella della mancata partecipazione per giustificato motivo, che presuppone un impedimento di fatto, e non già di diritto, all'intervento in mediazione.

Tuttavia, prima di disporre la mediazione, il Tribunale ritiene opportuno formulare una proposta conciliativa (articolo 185-bis Codice di procedura civile) «tenuto conto che l'eventuale

esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione, atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come base, per un autonomo tentativo di conciliazione».

La proposta conciliativa formulata alle parti (al cui eventuale esito negativo il giudice disporrà la mediazione) consiste nella corresponsione da parte della banca, ed in favore del cliente, di una somma pari al 15 % del controvalore originario delle azioni, «atteso che tale proposta corrisponde a quella che l'istituto di credito ha formulato di recente all'ageneralità dei suoi azionisti, e dell'intero capitale investito nelle obbligazioni convertibili, detratti dai

relativi importi quelli ricevuti a titolo, rispettivamente, di dividendi e di cedole».

La proposta del giudice è supportata da indicazioni motivazionali che individuano i punti critici delle posizioni delle parti, quali emergono da un sommario esame della controversia. Da un lato, per la banca, l'assolvimento degli obblighi informativi, in quanto «le avvertenze contenute nella contrattualistica dimessa in atti, e da essa richiamate a sostegno della sua difesa, non paiono esaustive»; ma anche l'eccezione di prescrizione da essa sollevata non tiene conto della natura contrattuale della responsabilità fatta valere dall'attrice. Quanto al cliente, la maggiore criticità rilevata attiene al nesso causale tra la prospettata violazione degli obblighi informativi e gli acquisti delle azioni per cui è causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ 2017
CON LE ULTIME CIRCOLARI

Un'approfondita panoramica sulle agevolazioni previste per le imprese, dal superammortamento all'iperammortamento, dal sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo ai crediti d'imposta, agli incentivi alle start-up, a quelli previsti per le PMI innovative. Le novità e i chiarimenti delle circolari 4 e 8/2017 dell'agenzia delle Entrate e le risposte ai quesiti dei più autorevoli Esperti del Sole 24 ORE.

IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 27 APRILE
CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ
Offerta valida in Italia dal 27 aprile 2017 all'11 giugno 2017



Il Sole **24 ORE**

Il Tribunale Fabbrica Italiana Sargelati s.r.l. (Tribunale di Larino - Fallimento n.1/2015 - Curatore dott. Fernando Robecchi) è interessato a raccogliere e valutare - relativamente a beni immobili e mobili - siti nell'area del Nucleo Industriale di Larino, analiticamente indicati sul sito Astalegia.net, proposte di acquisto da formulare in base al Regolamento pubblicato sul medesimo sito.

Si precisa che è escluso dalla possibilità di formulare offerte l'immobile riportato al n.1) lett. A) del Regolamento.

Quanto ai beni immobili sub n. 1) lett.B), a seguito di tentativi di vendita già esperiti, si precisa che non sono offerte di acquisto al prezzo minimo di € 175.078,13.

Quanto ai beni mobili, l'offerta è libera. La presente non costituisce offerta al pubblico.

DI BERGAMO
Verdello (Bg) - V.le Friuli - Labora-
torio artigianale per lavorazione legno,
composto da uffici, spogliatoio, servizi
igienici, silo ed aree attrezzate al p.t.;
magazzino e sala termica al p. interrato;
deposito al p. ammezzato; terreno esterno
alla recinzione. Presenza difformità.
Prezzo base Euro 955.000,00. Rilancio
Euro 10.000,00. Vendita senza incanto
20/6/2017 ore 9.00. G.E. Dott.ssa L. Gira-
ldi. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. F. Boni. Per info Associazione
Notarile Bergami tel. 035/219426 e
www.asteanunci.it Rif. RGE 71/15

DI BERGAMO
Caravaggio (Bg) - via Calvenzano - Lotto 3: Capannone ad uso industriale composto da uffici e servizi; area. Presenza lievi difformità sanabili. Prezzo base Euro 530.000,00. Rilancio Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 27/6/2017 ore 15,00. G.E. Dott.ssa E. Gelato. Professionista delegato alla vendita Dott. G. De Rosa. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteannunci.it. Rif. RGE 7/15

DIBERGAMO
Canonica d'Adda (Bg) – via Brem-
 bate 32 – Lotto 1: **1) Unità immobili-**
are composta da cinque vani uso
 ufficio, bagno, due wc, spogliatoio,
 due ripostigli, sala riunioni, sala d'a-
 spetto, segreteria, due vani uso de-
 posito, portico, ampio magazzino ed area
 esclusiva al p.1; 2) appartamento al p.
 primo composto da cucina/soggiorno,
 bagno, disimpegno, due camere e de-
 posito. Prezzo base Euro 744.851,00.
 Rilancio Euro 10.000,00. Vendita sen-
 za incasso 22/6/2017 ore 11.00. G.E.
 Dott.ssa L. Giraldi. Professionista delega-
 to alla vendita Dott. C. Mallardo. Per
 info Associazione Notarile Bergamo
 tel. 035/219426 e www.asteannunci.it.
 Rif. RGE/890/10

**CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO
PROGETTO UDINE S.R.L. 52/14 C.P. OMOLOGA N. 02/16**

Giuliano Delegato: Dr.ssa Laura Giraldi

Il sottoscritto Prof. **Giuseppe Buffelli**, in qualità di liquidatore giudiziale della Progetto Udine s.r.l. in concordato preventivo

comunica

la messa in vendita, in unico ed inscindibile lotto, della piena proprietà di ampio complesso immobiliare in Comune di Udine, avere accesso dalla via Molin Nuovo composto da una vasta estensione di area edificabile sulla quale insistono edifici collabenti, e da una piccola porzione di terreno, entrambi interamente ricompre, insieme ad altre aree di proprietà di terzi, in un intervento di riqualificazione urbanistica, denominato "Riqualificazione Urbanistica di Molin Nuovo", ancora in fase di completamento, di rilevante importanza, che interessa l'area delle ex Acciaierie Bertoli. **L'area di superficie complessiva pari a 129,90 m²**, è contraddistinta con i mappali 1601 E.U. di ha. 10,0712; 1697 E.U. di ha.34,21; 1193 E.U. di ha. 38,77; 1698 E.U. di ha. 43,00, e risulta attualmente individuata come segue:

§ fig. 6, mapp. 1601 E.U. di ha. 10,0712 131 piano 1° urbanità collabenti;

§ fig. 6, mapp. 1697 E.U. di ha. 34,21 131 piano 1° urbanità collabenti;

E PENALE DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTI

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

...e, con provvedimento in data 06/04/2017, il Giudice Delegato Dott. ... ha ordinato procedersi alla vendita senza incanto in n. 2 lotti ... di cui sono stati ammessi appalti tra le attività del Fallimento Over Meccanica ... one N. 7020/U.R.

BENI POSTI IN VENDITA

Immobiliare simile in Verona, via Torricelli n. 25, identificata ... te come segue:

Unità del Comune di Verona, foglio n. 347:
n. 19 sub.19 + via Evangelista Torricelli n. 25 piano SI - T - 1 + 2; C.c. ... dia DI; rendita € 128.597,77;
Unità del Comune di Verona, foglio n. 347:
n. 19, n. 19 sub. 19, n. 19 sub. 17-18
verrà al prezzo base di € 10.300.000,00 on offerte da presentarsi ... art. 57) c.p.s.;
Unità immobiliare sita in Nogaro Rocca (VR), via Guasconga n. 3,

Medolago (Bg) - Via Torre sn, Cascina Torre - Lotto 4: Villa con pertinenze su tre p. ft. ed uno interrato, composta da taverna, disimpegno con ascensore, bagno, ripostiglio, due portici, giardino con piscina, cinque aree urbane e tre posti auto scoperti al p.t.; soggiorno con sala pranzo, cucina, studio, due camere, cabina armadio; due bagni, due ripostigli, disimpegno con ascensore, disimpegno notte, loggia e terrazzo al p. primo; soppalco, sottotetto, ripostiglio e sottotetto non praticabile al p. secondo; due cantine, disimpegno con ascensore, locale tecnico per la piscina, intercapedine, autorimessa con magazzino e tre intercapedini al p. interrato. Presenza difformità. Prezzo base Euro 585.000,00. Rilancio Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 22/6/2017 ore 10.00. G.E. Dott.ssa L. Giraldi. Professionista delegato alla vendita Dott. E. Sico. Per informazioni Notarile Bergamo tel. 035/219426 o www.asteannunci.it Rif. AGE 1453/13

Mapepolo (Bg) – Complesso immobiliare prevalentemente residenziale costituito da una villa storica settecentesca con pertinenze, conosciuta come Villa Gromo o Villa Zanchi Antica Traversa, composta da una villa settecentesca disposta ad U intorno a cortile, dalle due corpi laterali (est ed ovest del cortile) si sviluppa su due pp. tr. di cui l' inferiore a doppia altezza e i due corpi centrali (est ed ovest del cortile) si sviluppano su tre pp. tr. di cui a tre 2.784 mq. Complesso d'ingresso composta da due ali, una di tre piani e una di due piani, del cortile, con due ali di tre piani e una di due piani, dall'esta est della villa, comprendenti quello a nord una nuova villa, una volta e due appartamenti e quello a sud altri locali in stato di forte degrado; al di là del muro di cinta della corte oltre costruzioni di un piano f. ut. usato un tempo come stalla e ricovero. Tre corpi di fabbricato di cui, in una porzione tre pp. tr. disposti intorno ad un cortile comune (tosto ovest della villa) comprendenti sei appartamenti con portici al p.t. e loggiati ai pp. primo e secondo, formanti la classica corte agricola. Fabbricato di tre pp. tr. ad uso poteria all' ingresso della villa di accesso principale della villa. Terreni di cui 48.200 mq. dei quali 23.820 ca. a p.m. 227.280 mq. agricoli e 1.600 mq. edificabili. Previsione diformita. Complesso vincolato per interesse storico-artistico ai sensi della L. 1089/1939 e soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1089/1939. Valore catastale di 6.508.125,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza interesse da 26/7/2017 ore 12,00. G. De. Dott.ssa E. Gelato. Professionista Delegato alla vendita Dott. A. Giannetta. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteamcuni.it Rif. RRG/1499/13

FALLIMENTO PROMO ENGINEERING S.R.L. in liquidazione
n.281/2015 Reg.Fall.

| | |
|--|---|
| GIUDICE DELEGATO: COLLEGIO DEI CURATORI | Dott.ssa Elena Gelato Dott. Maurizio Salvetti Dott.ssa Lorenza Gelmini Avv. Ludovico Valsecchi |
|--|---|

AVVISO DI VENDITA PER ESTRATTO DI BENI IMMOBILI

I Curatori della procedura di fallimento in oggetto rendono noto che il **22/06/2017** alle ore **10,00** presso lo studio del Notaio Emilio Pizio in Bergamo, Via Pradello n. 3, si procederà alla vendita degli immobili di proprietà della società fallita per ciascuno dei quali viene di seguito indicato il prezzo base d'asta e l'offerta minima:

LOTTO 6: Piena proprietà dell'intero di cinque terreni confinanti tra loro ubicati ad sud ovest della frazione di **Mariano** nel **Comune di Dalmine** (BG), accessibili da **Via Liguria**, in zona di espansione residenziale, di superficie fondiaria commerciale complessiva di **8.690 mq.**; allo stato **altamente** non occupati. **Prezzo base d'asta euro 782.000,-**; **risparmi** **minimi 20.000,00.** **LOTTO 7.1:** Intera proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare non ancora terminato, in **Comune di Dalmine** (BG) tra **E. Baschenis** e **Via Provinciale - S.S. 525** che allo stato attuale risultano **non occupati**.

ovest della frazione di Mariano nel Comune di Dalmine (BG), accessibili da via Liguria, in zona di espansione residenziale, di superficie fondiaria commerciale complessiva di 8.690 mq; allo stato attuale risultano non occupati. **Prezzo base d'asta euro 782.000,00; rilanci minimi 20.000,00. LOTTO 7.1:** Interà proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare non ancora terminato, in **Comune di Dalmine (Bg)** tra via E. Baschenis e via Provinciale - S.S. 525 che allo stato attuale risultano non occupate:

- unità al rustico a destinazione commerciale, posta al piano terra, di superficie commerciale pari a 812 mq;
- n. 23 posti auto scoperti, posti al piano terra, di superficie commerciale pari a 12 mq/cad.;
- cabina elettrica posta al piano terra, di superficie commerciale pari a 14 mq;
- area urbana, di superficie commerciale pari a 4.367 mq;
- n. 2 aree urbane a destinazione parcheggi privati ad uso pubblico, di superficie commerciale totale pari a 1.575 mq.

Prezzo base d'asta euro 1.317.000,00; rilanci minimi 30.000,00.

LOTTO 7.2: Interà proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare non ancora terminato, in **Comune di Dalmine (Bg)** tra via E. Baschenis e via Provinciale - S.S. 525, che allo stato attuale risultano non occupate:

- unità al rustico a destinazione terziario, posta al piano primo, di superficie commerciale pari a 168 mq;
- n. 4 posti auto scoperti, posti al piano terra, di superficie commerciale pari a 12 mq/cad.

Prezzo base d'asta euro 254.000,00; rilanci minimi 5.000,00.

LOTTO 7.3: Interà proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del complesso immobiliare non ancora terminato, in **Comune di Dalmine (Bg)** tra via E. Baschenis e via Provinciale - S.S. 525 che allo stato attuale risultano non occupate:

- unità al rustico a destinazione terziario, posta al piano primo, di superficie commerciale pari a 88 mq;
- n. 2 posti auto scoperti, posti al piano terra, di superficie commerciale pari a 12 mq/cad.

Prezzo base d'asta euro 133.000,00; rilanci minimi 3.000,00.

via Provinciale – S.S. 525 che allo stato attuale risultano non occupate: **pari a rischio a rustico a destinazione terziario**, posta al piano primo, di superficie commerciale pari a 88 mq;
pari a 8 mq;
pari a 2 posti auto scoperti, posti al piano terra, di superficie commerciale pari a 12 mq/cad.
Prezzo base d'asta euro 133.000,00; rilanci minimo 3.000,00. P.P.P.

Gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del Notaio Emilio Pizio in Bergamo, Via Pradello n. 2, le proprie offerte di acquisto **entro le ore 12.00 del 21/06/2017**. Le perizie di stima dei suddetti immobili, l'ordinanza e l'avviso di vendita completo con i termini, con le regole e con la modalità della procedura di vendita sono consultabili sui siti internet www.tribunale.bergamo.it, sui portali nazionali www.asteamunci.it, www.asteavvisi.it, www.camaleste.it, sul sito www.esecuzionejudiziaria.it, sui portali internazionali multilingue www.auctiontialist.com e [maurizio.salvetti@studioelziana.it](http://www.auctiontialist.it. Per ulteriori informazioni e visita degli immobili rivolgersi al componente del Collegio dei Curatori dott. Maurizio Salvetti presso il suo studio in Bergamo, Via Monte Grappa n. 3, tel.035222133, fax.035210339, e-mail: <a href=). Il Collegio dei Curatori Fallimentari, dott. Maurizio Salvetti - Dott. Lorenzo Gelmini - Avv. Ledovico Valsecchi

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO TECNOCHEM ITALIANA
attività di produzione e commercio di formulati speciali per l'industria
del cemento, industria del calcestruzzo, ristrutturazione e
restauro monumentale, impermeabilizzazioni

FALLIMENTO TECNOCHEN ITALIANA

attività di produzione e commercio di formulati speciali per l'industria
del cemento, industria del calcestruzzo, ristrutturazione e
restauro monumentale, impermeabilizzazioni

Si rende noto che è pervenuta un'offerta per l'acquisto del ramo d'azienda di
ad oggetto tutti i beni mobili di proprietà del fallimento e tutti i beni immobili ad
Barzana via S. Pietro 3 e Barzana via Sorte 7 (uffici), il tutto per il prezzo complessivo
l'offerta pervenuta prevede inoltre: (a) la cessione delle certificazioni di prodotti
certificati; (b) la cessione dei diritti relativi a eventuali pretese risarcitorie nei confronti
illegittimamente marchi e brevetti industriali; (c) la cessione di tutti i diritti di
procedure del caso. La vendita del ramo d'azienda sarà soggetta ad imposta di
del prezzo è previsto in 60 giorni dall'aggiudicazione. Si invitano gli interessati
Ernesto Sico, Piazzale della Repubblica n. 1 - 24122 Bergamo (tel. 035-2489898)
2017, alle ore 12.00, offerte cauzionate con assegno circolare non trasferibile in
S.r.l.) dell'importo di euro 100.000,- che, a parità di perimetro e di condizioni
economico. Allo scopo, si invitano gli interessati ad effettuare visite in loco. In data
studio del Notaio Ernesto Sico. Si terrà una gara informale di base pari a
e rilanci minimi pari a euro 15.000,- secondo modalità stabilite nel regolamento
inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e al successivo atto di trasferimento
Al seguente indirizzo web: http://www.tribunale.bergamo.it/motoreaste/scheda_p_mune-Barzana potranno essere consultati (1) il provvedimento del Giudice del
contratto; (2) la perizia.

IL CURATORE

Al seguente indirizzo web: http://www.tribunale.bergamo.it/motoreaste/scheda_pubblicita_mune-Barzana potranno essere consultati i) il provvedimento del Giudice Delegato (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 115 del 2008); ii) il contratto; iii) la perizia.

IL CURATORE
Avv. Claudio Maroncelli

Per questa pubblicità
e-mail: legale@ilsole24ore.it

DI FIRENZE
SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento n. 71/2016
Giudice Delegato:
dott.ssa Silvia Governatori
Curatore dott. Andrea Frazzi

AVVISO DI VENDITA

*** AVVISO DI VENDITA

Il giorno 6 luglio 2017, alle ore 12, dinanzi al notaio Vincenzo Gunnella, nel suo ufficio in Firenze, via Masaccio n. 187, avrà luogo la vendita con offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni sotto descritti:

Marchio "Segue...", operante nel settore degli accessori per la moda e registrato nel territorio nazionale, comunitario e internazionale. Il marchio, come meglio descritto nella perizia estimativa in atti che fa fede a tutti gli effetti per l'esatta individuazione dei beni stessi e per la loro situazione di fatto e di diritto.

DI BERGAMO
Credaro (Bg) - via Papa Giovanni XXIII
- Lotto 1: Villa singola unifamiliare su tre
 pp. composta da ingresso, soggiorno, sala
 cucina, ampia camera e servizio al p.t.; scala
 di collegamento, camera matrimoniale, area
 guardaroba, cameretta, ampio bagno e terrazzo
 panoramico al p. mansarda; ampio box/autori-
 messa con vano caldaia esterno, due cantine,
 ampia taverna/studio, lavanderia/servizi e
 vano scala di collegamento ai pp. ft. Prezzo
 base Euro 506.838,00. Rilancio Euro 5.000,00.
 Vendita senza incanto 22/6/2017 ore 15,00.
 G.E. Dott.ssa E. Gelato. Professionista delegato
 alla vendita Dott. G. De Rosa. Per info Asso-
 ciazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e
 www.asteanunci.it Rif. RGE 851/12

DI BERGAMO
Pumenengo (Bg) - v.le Santuario-
Fabbricato ristrutturato e/o ricostruito, al rustico, composto da una parte di due pp. f.t. e di parte di tre pp. f.t. di 897,13 mq. (246,90 mq. a destinazione commerciale-uffici, 650,23 mq. residenziale) per un volume di 2.895,81 mc. (con possibile incremento volumetrico del 10%); p. interrato di ca. 310 mq.. Prezzo base Euro 600.000,00. Rilancio Euro 5.000,00. Vendita senza incasso 13/6/2017 ore 11.00. G.E. Dott.ssa E. Gelato. Professionista Delegato alla vendita Dott. F. Boni. per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteannunci.it.
 Rif. RG446/15

DI BERGAMO
Bergamo (Bg) – via Donizetti – Appartamento su due pp. e cantina al p. cantinato, composto da soggiorno, tinello, cucina, ripostiglio, bagno, disimpegno e balcone al p. secondo; tre camere, due bagni, disimpegno, veranda e balcone al p. terzo. Posto auto coperto al p.t.. Prezzo base Euro 730.589,00. Rilancio Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 27/6/2017 ore 11.00. G.E. Dott. G. Panzeri. Professionista Delegato alla vendita Dott. A. Letizia. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteannunci.it. Rif. RGE/1985/12

DI BERGAMO

Pedregno (Bg) – In complesso industriale: Laboratorio con servizi al p.i. Laboratorio con servizi al p. primo. Laboratorio con servizi al p. primo. Ampio magazzino di stoccaggio con tre disimpegni, spazio e servizi, con altro ingresso, salottino sala prove e riunioni, disimpegni, servizi, locale quadri; altro locale quadri in corpo staccato e ampia corte esclusiva al p.t.; magazzino di stoccaggio, locale caldaia, disimpegni e sala macchine al p. interrato; deposito capi finiti, magazzino, archivio, disimpegni, due uffici, bagno, altro disimpe-

e sala machine al p. interrato; deposito capi finiti, magazzino, archivio, disimpegno, due uffici, bagno, altro disimpegno, deposito campioni, quattro uffici, altro archivio, disimpegno, sette uffici, bagni al p. primo, il tutto collegato da scale interne. Locale trasformatori e locale contatori al p.t. in corpo staccato. Presenza difformità. Prezzo base Euro 1.994.180,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 22/6/17 ore 9.00. G.E. Dott.ssa G. Golinelli. Professionista Delegato alla vendita Dott. M. Luraghi. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteannunci.it Rif. RGE 546/11

[illegible]

pubblicazione:
11/05/2017

3126
tribunali24.it

DI TORINO
Fallimento n. 215/2013
AVVISO DI VENDITA
IMMOBILIARE
SENZA INCANTO
 Il sottoscritto Dott. Paolo Cacciari con studio in Torino, Via G. Casalis n. 49, delegato per le operazioni di vendita relative al fallimento n. 215/13 dalla Dott.ssa Giovanna Carla Dominici con provvedimento del 27.4.2016 avvisa di quanto segue: Vendita senza incanto

dominica con provvedimento del 27.4.2016 avvisa di quanto segue: Vendita senza incanto **LOTTO UNICO, in TORINO, Strada del Drosso n. 128/36** Piena proprietà di un fabbricato produttivo elevato ad un piano fuori terra insistente su terreno con superficie catastale di are 54.30 (mq 5.430). Prezzo base Euro 510.000,00 (offerta minima pari al 75% del prezzo base: Euro 382.500,00). Vendita senza incanto 28.6.2017 ore 15.00. Curatore Fallimentare Dott. Paolo Cacciari tel. 0114473790.

composto da negozio con due cantine
da vano, balconcino e locali accessori.
Vano, balcone e locali accessori. Appartamento, balconcino e locali accessori. Appartamento da vano e locale accessori. Appartamento da vano e locali accessori. Appartamento da vano e locali accessori. Appartamento al p. secondo Appartamento al p. terzo composto al p. terzo composto da vano e locali
cantine sospeso, immobili al rustico e
Euro 1.213.000,00. Rilancio Euro
17 ore 10,00. G.E. Dott. G. Panzeri.
R. Cecchia. Per info. info. info. info.
asta annunci.it. Rif. RGE 523/15

DI BERGAMO
Torre Boldone (Bg) – via Volta – **Lotto 10: Porzione immobiliare** a destinazione commerciale su due pp. collegati alla scala esterna esclusiva e composta da tre ripostigli, deposito, due locali archivio, zona relax, tre disimpegni, locale caldaia e due bagni con antibagno al p.t., seminterrato, ingresso, cinque locali ufficio, disimpegno, bagno, antibagno al p.t. e ripostiglio al p.t.. Presenza difformità. Immobile locale con contratto.
 Prezzo base Euro 523.366,00. Rilancio Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 15/6/2017 ore 11.00. G.E. Dott.ssa G. Golinelli. Professionista Delegato alla vendita Dott. A. Letizia. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426. Rif. RG 1363/10

DI ROMA

Fallimento 1093/2015

GHERRARDI ING. GIANCARLO srl
vende unico tutto ramo azienda attualmente affittato a terzi, costituito da Attestazioni Soa (SOA OG2, classe VI) (declassata rispetto all'originaria VIII classe) e SOA OS2 classe 1); due camion Iveco e ponteggi; rapporti con dipendenti (n. 14).

Il curatore invita a presentare manifestazioni di interesse tramite pec all'indirizzo f1093.2015roma@pecfallimenti.it

Il Curatore invita a presentare manifestazioni di interesse tramite pec all'indirizzo f1093.2015roma@pecfallimenti.it entro h 12,30 del 24/5/2017 ed a depositare entro h 12,30 del 31/5/2017 presso studio Morsillo Roma via Aquileia n. 12, offerte acquisto irrevocabili importo non inferiore € 26.000,00, oltre Iva, cauzionate al 20% del prezzo offerto. In caso di più offerte si terrà gara innanzi al Curatore in data 1/6/2017 h. 15,00 prezzo base pari all'offerta più alta; rilanci minimi di € 2.000,00. Informazioni su modalità di vendita e perizia, tel 068555038.

Bergamo (Bg) - via Castagneta - Lotti 1 (1 e 2 di perizia): Casa composta da cantina al p. interrato; due vani e cucina al p.t.; vano, bagno, disimpegno balcone al p. primo; tre vani solaio al p. secondo. Cantina al p. interrato; due vani e cucina al p.t.; tre vani, due bagni, disimpegno e balcone al p. primo. Corpo di fabbricato staccato destinato ad autoremessa. Terreno. Prezzo base Euro 759.581,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 22/6/2017 ore 12,00. G.E. Dott.ssa E. Gelato. Professionista Delegato alla vendita Dott. A. Giannetta. Per info Associazione Notarile Bergamasca tel. 035/219426 e www.asteannunci.it. Rif. RGE 26/15

DI BERGAMO
Almenno San Bartolomeo/Palazzo-
go (Bg) – via Longoni – Abitazione
con giardino; autotrimessa; terreni nei
Comuni di Almenno San Bartolomeo
e di Palazzago. Presenza diffinitività.
Prezzo base Euro 661.500,00. Rilancio
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto
15/6/2017 ore 9,00. G.E. Dott.ssa
G. Golinelli. Professionista delegato
alla vendita Dott.ssa N. Morelli. Per
info Associazione Notarile Bergamo
tel. 035/219426 e www.asteanunci.it.
Rif. RGE 351/11

IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

Il Liquidatore Giudiziale di Sitindustrie Tubes & Pipes S.r.l. in Liquidazione e in concordato preventivo ("Sitindustrie"), rende noto di aver ricevuto una manifestazione di interesse per l'acquisto del Comparto Immobiliare sito in SULKONIA (AQ) Località Badia, censito al NCEU foglio 18 - particella 1100 e 1031/parte che si propone suddivisi in lotti composti da:

- LOTTO 1 - Porzione del Comparto Immobiliare di circa 3.100 mq di terreno a destinazione produttiva, censito al NCEU foglio 18 - particella 1031/parte (da frazionare). Si precisa che

servizi trascurati, censito al NCEU foglio 18 – particella 1100 e 1031/parce. Si precisa che sono necessarie opere divisorie da intendersi a carico della partita acquirente, per rendere il lotto 1 e 2 indipendente dalla restante porzione.

IL LOTTO 3 è proposto al valore corrente pari al dodicesimo del 90%, pari a € 509.000.

IL LOTTO 1 e 2 sono meglio descritti nella perizia per il quinto nominato dalla Procedura Arch. Guglielmi.

Lo scrivente richiede, agli eventuali interessati di proporre offerte - nel caso del Lotto 3 - entro il 19.10.2017.

Gli interessati sono invitati a presentare offerta irrevocabile per uno o più lotti, secondo le seguenti CONDIZIONI DI VENDITA I. La vendita dei lotti avviene nel stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i pregi e difetti, e con tutti i vincoli, diritti e oneri, e con tutti i rischi, presenti e futuri, e con le conseguenti espressioni esclusioni di ogni garanzia ai sensi dell' art. 1488 comma 2 c.c. ed oneri di qualsiasi genere, al prezzo stabilito oltre imposte di legge e con pagamento in un'unica soluzione alla stipula dell'atto di compravendita da effettuarsi entro 120 giorni dall'aggiudicazione. Gli interessati sono invitati a verificare, prima di presentare l'offerta, lo stato di fatto e di diritto della Procedura qualsiasi eccezione o pretesa o richiesta o contestazione in ordine allo stato dei lotti. 2. Chiunque intende aderire al presente invito ad offrire dovrà far pervenire all'attenzione del Notaio, entro il 19.10.2017, la propria offerta vincolante, **firmata ed irrevocabile con validità sino al 30 settembre 2017, entro e non oltre le ore 11.00 (ora italiana) del 19.10.2017** in plico chiuso (da inviarsi a: **Notaio, Dott. Roberto M. Di Stefano, Via S. Maria della Pace, 10, 00187 Roma, Tel. 06/47821111**).

1. Liquidatore Giudiziale pu' lo studio Legale Assomac Melone-Porzi in Novara, Via A. Canobbio 16, **la propria offerta vincente, ferma ed irrevocabile con validità sino al 30 settembre 2017, entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 19 maggio 2017**, in pieno chiodo (da inviare a: **liquidatore giudiziale, via A. Canobbio 16, 13100 Novara, Italia**).

2. **Contenuto immobiliare in salumina.** Non verranno esaminate offerte per persona da nominare.

3. Eventuali offerte dovranno contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: 1) esatta identificazione dell'offerente; 2) dichiarazione espressa di accettazione del Lottino 2 come visto e approvato; 3) dichiarazione espressa di accettazione del Lottino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793

perverse, per caso imputabile all'aggiudicatario, alla vendita del Lottino 1° e entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente offerta, il Liquidatore Giudiziale cauzione sarà trattata come definitivamente acquisita dal Sindacato a titolo di penale. 7. Le imposte di legge e tutte le spese necessarie relative alla vendita, al passaggio di proprietà, al compenso del Notaio e al pagamento delle commissioni di successione sono a carico dell'aggiudicatario.

Il presente invito ad offrire non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non comporta alcun impegno da parte del Liquidatore Giudiziale, né obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di una procedura concorsuale. Il presente invito ad offrire è rivolto a tutti i soggetti che abbiano richiesto o qualsiasi prestazione da parte del Liquidatore Giudiziale e/o di Sindacato a qualsiasi titolo.

Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita resta infatti soggetta all'autorizzazione degli Organi competenti, in particolare del Tribunale fallimentare, cui si rimanda per la necessaria autorizzazione degli Organi della Procedura, si riserva la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di modificare, sospendere o interrompere la procedura di vendita, temporaneamente o definitivamente, senza che tale provvedimento possa essere impugnato.

Le offerte ricevute e chieste senza esito la procedura di vendita, senza che per ciò gli offerenti possano avanzare nei confronti del Liquidatore e/o degli Organi della Procedura e/o di Sindacato, saranno conservate e rese disponibili ai sensi dell'art. 1336 c.c. e art. 189 del Regolamento di Informazione e documentazione e possono rivolgersi al Liquidatore Giudiziale, Via Orlengo, 34 - 00198 Roma (RM) - Tel. 06/47785111 - Fax 06/47785112 - E-mail: liquidatore@tribunale-roma.it

Per informazioni e documenti visitate il sito www.trdmlnalympia.gov.it, 47785 – e-mail: liquidatore@tribunale-roma.it

Prato, Serie, 27 aprile 2011

L I Q U I D A T O R E G I U D I Z I A L E D E L T R I B U N A L E F A L L I M E N T A R E

Avviso di vendita con invito ad offrire - Fallimento n. 49/102

LOTTO 1
Terreno in Palagianello, località "Lupini" ricompre nel Piano di Sviluppo dell'Area "Città Impresa", edificabile. In NCTU foglio 31 particella 279, are 11 e ca 22. **Prezzo Base: € 242.500,00, oltre IVA. Offerta minima ammessa € 181.875,00 oltre IVA. Cauzione: 10% del prezzo offerto. Rilancio Minimo: € 5.000,00.**

LOTTO 2
Capannone per attività produttive, uffici e relativi servizi, allo stato grezzo, in Palagianello località "Lupini", ricompre nel Piano di Sviluppo dell'Area "Città Impresa". In NCTU foglio 31 particella 280, are 33 e ca 99. **Prezzo Base: € 585.500,00 oltre IVA. Offerta minima ammessa € 439.125,00 oltre IVA. Cauzione: 10% del prezzo offerto. Rilancio Minimo: € 10.000,00.**

LOTTO 3
Garage in Palagianello viale Chiatona n.31. In NCEU foglio 24 particella 503, sub. 7, consistenza 43 mq. **Prezzo Base: € 30.500,00, oltre IVA. Offerta minima ammessa € 22.875,00, oltre IVA. Cauzione: 10% del prezzo offerto. Rilancio Minimo: € 1.000,00.**

Il presente Avviso è pubblicato in data 10 giugno, ore 18.00 in Studio alla Lucania n°56. A presso il notaio del curatore, dott. Anna Maria Altavilla. Le offerte devono pervenire a mezzo raccomandata AR entro il giorno 08.06.2007 c/o lo studio del curatore. Per maggiori informazioni tel. 099 7309293.